

Rimborsi e Compensazioni IVA - Aggiornamento Guida ANCE

3 Aprile 2017

Riveduta la **Guida fiscale** dell'ANCE in tema di rimborsi e compensazioni del credito IVA vantato dalle imprese del settore.

Dopo l'edizione di gennaio 2017[1], l'aggiornamento tiene conto delle novità contenute nelle nuove **Istruzioni** per la compilazione del **Modello IVA TR**, approvate dall'Agenzia delle Entrate lo scorso 28 marzo [2], in uso per le richieste di rimborso e compensazione del credito IVA trimestrale.

Le nuove Istruzioni comprendono, ovviamente, le novità introdotte dal DL n. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016 (cd. "*Decreto Fiscale*") [3], ed operanti **dal 1° gennaio 2017**, che riguardano, tra l'altro, **l'aumento a 30.000 euro** (dai precedenti 15.000 euro) dell'importo dei **rimborsi** per i quali **non è richiesta** la prestazione di **garanzia**.

Inoltre, tra i cosiddetti "*contribuenti virtuosi*", esonerati dalla prestazione di garanzia fidejussoria, si considerano anche i contribuenti che aderiscono al **regime di adempimento collaborativo (cd. *cooperative compliance*)**, previsto dagli artt. 3 e ss., del D.Lgs. 128/2015, e quelli che si avvalgono del **programma di assistenza realizzato dall'Agenzia delle Entrate**, di cui all'art. 4, co. 1, del D.Lgs. 127/2015.

Come noto, il tema del recupero dell'imposta è particolarmente sentito dalle imprese di costruzioni che, in misura maggiore rispetto agli altri settori produttivi, si trovano in una condizione di fisiologico e permanente credito IVA, generato da un "*cronico differenziale positivo*" tra l'IVA a credito (relativa all'IVA assolta sugli acquisti effettuati dall'impresa ad aliquota ordinaria) e l'IVA a debito (relativa all'IVA corrisposta all'impresa dai propri acquirenti o committenti, spesso ad aliquota ridotta).

Il nuovo Dossier, come il precedente, è diretto a supportare le imprese associate nel recupero del credito IVA, anche alla luce della prassi più recente dell'Agenzia delle Entrate, ed è corredato di schemi ed esempi che riepilogano l'intera disciplina.

[1] Cfr. ANCE «**Rimborsi e Compensazioni IVA - Nuova Guida ANCE**» - ID n. 27058 del 18 gennaio 2017.

[2] *Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n.59279 del 28 marzo 2017.*

[3] Cfr. anche ANCE «**"Decreto Fiscale": Conversione in legge e pubblicazione in Gazzetta**» - ID n. 26666 del 6 dicembre 2016.

Fiscalità Edilizia

***RIMBORSO E COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA
- LE NOVITÀ PER IL 2017 -***

Aprile 2017

INDICE

| | |
|---|-----------|
| PREMESSA..... | 3 |
| RIMBORSO DEL CREDITO IVA | 3 |
| IL NUOVO LIMITE PER I RIMBORSI DAL 2017 | 5 |
| RIMBORSI IVA FINO A 30.000 EURO | 6 |
| RIMBORSI SUPERIORI A 30.000 EURO..... | 6 |
| <i>Contribuenti “virtuosi”</i> | 8 |
| <i>Contribuenti “non virtuosi”</i> | 11 |
| ESECUZIONE DEI RIMBORSI ANNUALI – TERMINI E NOVITÀ | 14 |
| RIMBORSI IN VIA PRIORITARIA..... | 15 |
| COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA | 19 |

PREMESSA

Il DL n. 193/2016 convertito, con modificazioni, nella legge 225/2016 (cd. “*Decreto Fiscale*”), ha introdotto, dal **1° gennaio 2017**, importanti **novità** in ambito **IVA** prevedendo, da un lato, **l’aumento a 30.000 euro** (dai precedenti 15.000 euro) dell’importo dei **rimborsi** per i quali **non** è richiesta la prestazione di **garanzia** e, dall’altro, **nuovi adempimenti comunicativi** al fine di combattere l’evasione del tributo¹.

Le suddette novità, modificando alcuni aspetti della normativa IVA, producono degli effetti anche con riferimento alla disciplina del recupero del **credito IVA** che, come previsto dall’art. 30, del D.P.R. 633/1972, può essere:

- chiesto a **rimborso**, secondo le procedure previste dall’art.38-*bis* del D.P.R. 633/1972, così come modificato, da ultimo, dall’art. 7-*quater*, co. 32, del “*Decreto Fiscale*”;
- utilizzato in **compensazione** con debiti di altre imposte o con oneri contributivi da questo dovuti (cd. compensazione “*orizzontale*” o “*esterna*”), tramite modello di pagamento F24.

In merito, l’ANCE ha predisposto il presente documento che offre una panoramica, anche alla luce delle suddette novità, sulle diverse procedure (rimborso e compensazione), che le imprese possono esperire per recuperare il proprio credito IVA.

In particolare, con la nuova versione della Guida², vengono fornite alcune indicazioni operative sulle modalità di richiesta di rimborso del credito IVA per il primo trimestre 2017.

Sono state, difatti, aggiornate dall’Agenzia delle Entrate le “**Istruzioni**” al **Modello IVA TR**, da utilizzare per le prossime scadenze, a partire dal 30 aprile 2017.

Come noto, infatti, il tema del recupero dell’imposta coinvolge le imprese di costruzioni, in misura maggiore rispetto agli altri settori produttivi, a causa del fisiologico e permanente credito IVA, generato da un “*cronico differenziale positivo*” tra l’IVA a credito (relativa all’IVA assolta sugli acquisti effettuati dall’impresa ad aliquota ordinaria) e l’IVA a debito (relativa all’IVA corrisposta all’impresa dai propri acquirenti o committenti, spesso ad aliquota ridotta).

RIMBORSO DEL CREDITO IVA

Il **credito IVA**, superiore a 2.582,28 euro, può, a scelta del contribuente, essere chiesto a **rimborso**, se si verifica una delle **condizioni** previste **dall’art.30**, del D.P.R. n. 633/1972.

¹ Cfr. ANCE “*Decreto Fiscale: Conversione in legge e pubblicazione in Gazzetta*” - ID n. 26666 del 6 dicembre 2016.

² Cfr. ANCE “*Rimborsi e compensazioni IVA-Nuova Guida ANCE*” - ID n. 27058 del 18 gennaio 2017.

In particolare, le imprese del settore delle costruzioni sono ammesse alla procedura di rimborso IVA poiché generalmente rientranti nell'ipotesi stabilita dall'art. 30, co. 2, lett. a), del D.P.R. n. 633/1972, ovvero soggetti che esercitano "prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'art. 17, quinto e sesto comma, nonché dell'art. 17-ter".

FOCUS: MODELLO IVA TR - COMPILAZIONE

70 ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
COSTRUTTORI EDILI

MA Agenzia Entrate

CODICE FISCALE

MODELLO IVA TR
RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

| | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA |
|-------------|---|------------|---|---|---------|
| TA1 | | | | | |
| TA2 | | | | | |
| TA3 | | | | | |
| TA4 | | | | | |
| TA5 | | | | | |
| TA6 | | | | | |
| TA7 | | | | | |
| TA8 | | | | | |
| TA9 | | | | | |
| TA10 | | | | | |
| TA11 | | | | | |
| TA12 | | | | | |
| TA13 | | | | | |
| TA20 | | | | | |
| TA21 | | | | | |
| TA22 TOTALE | | | | | |
| TA23 | | | | | |
| TA24 TOTALE | | | | | |
| TA30 | | | | | |
| TA31 | | | | | |
| TA32 TOTALE | | | | | |
| TA33 | | | | | |

QUADRO TA
OPERAZIONI ATTIVE

INDICARE L'IMPONIBILE DELLE OPERAZIONI ATTIVE EFFETTUATE IN «REVERSE CHARGE»

INDICARE L'IMPONIBILE DELLE OPERAZIONI ATTIVE EFFETTUATE IN «SPLIT PAYMENT»

Con riferimento alle modalità di esecuzione del rimborso, l'art. 38-bis, co. 1 e 2, del citato Decreto, prevede, per il contribuente, la possibilità di richiedere:

- **il credito IVA annuale**, che emerge dalla **dichiarazione IVA annuale presentata dal 1° febbraio al 30 aprile** dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento.

Resta fermo, invece, per l'anno 2016 il **termine del 28 febbraio 2017** entro cui **presentare la dichiarazione IVA 2017**.

Sul punto, si ricorda che, secondo il dettato normativo del citato art. 38-bis del DPR 633/1972, il **rimborso del credito IVA annuale** deve essere effettuato **entro tre mesi** dalla data di **presentazione della dichiarazione IVA annuale**, nella quale emerge il credito stesso (superato il periodo dei tre mesi senza che il credito venga rimborsato, si applicano gli interessi nella misura del 2% annuo).

- **il credito IVA infrannuale**, maturato nel corso dei **primi tre trimestri** di ciascun anno, previa **presentazione** dell'apposito **Modello IVA TR**. Invece, il **credito IVA** relativo al **quarto trimestre** può essere chiesto a **rimborso** solo in sede di **dichiarazione annuale**.

IL NUOVO LIMITE PER I RIMBORSI DAL 2017

Con riferimento alla disciplina dei rimborsi IVA, di particolare importanza risulta la modifica dell'art. **38-bis del D.P.R. 633/1972** prevista dall'art. 7-*quater*, co. 32, del DL n. 193/2016, convertito con modificazioni, nella legge n. 225/2016, cd. "*Decreto Fiscale*".

Tale disposizione **aumenta l'importo** dei **rimborsi** per i quali **non** è richiesta la prestazione della **garanzia fideiussoria**, che passa **da 15.000 euro a 30.000 euro** e, pertanto, le relative **istanze** per il **recupero** del **credito IVA** annuale e trimestrale, fino a tale importo, possono essere presentate in via "**semplificata**".

NOVITÀ

In sostanza, per ottenere il rimborso di crediti di ammontare pari o inferiore a 30.000 euro, non sarà più necessaria né l'apposizione del visto di conformità, né la garanzia fideiussoria.

Circa il calcolo della soglia dei 30.000 euro, il limite deve essere riferito alla somma delle richieste di rimborso effettuate nel medesimo periodo d'imposta³.

³ Cfr. C.M. 32/E del 30 dicembre 2014 e la precedente R.M. n.165/E del 3 novembre 2000. Cfr. **ANCE** "**Semplificazioni fiscali**" – **Rimborso del credito IVA** – **C.M. 32/E/2014** – ID n. 19361 del 16 febbraio 2015.

Esempio:

primo trimestre (gennaio-marzo 2017)

importo credito: 20.000 euro

secondo trimestre (aprile-giugno 2017)

importo credito: 7.000 euro

terzo trimestre (luglio-settembre 2017)

importo credito: 10.000 euro

dichiarazione annuale 2018

importo credito: 10.000 euro

SOLO Modello IVA TR

Modello IVA TR con VISTO
DI CONFORMITÀ o
GARANZIA

Dichiarazione IVA con VISTO
DI CONFORMITÀ o
GARANZIA

In sostanza, nel caso di specie, il contribuente sarà chiamato a corredare l'istanza di rimborso del credito con "visto di conformità" o prestare garanzia (a seconda che si tratti di soggetto "virtuoso" o "non virtuoso") solo dalla presentazione dell'istanza relativa al 3° trimestre 2017, allorché l'ammontare complessivo degli importi del credito IVA, maturato e chiesto a rimborso nel corso del periodo d'imposta, supera la soglia dei 30.000 euro (nell'esempio 37.000 euro = 20.000 euro + 7.000 euro + 10.000 euro).

Di seguito le regole per accedere ai rimborsi IVA, anche alla luce delle novità introdotte dal "Decreto Fiscale".

RIMBORSI IVA FINO A 30.000 EURO

Per i **rimborsi IVA fino a 30.000 euro**, siano essi annuali che infrannuali, il contribuente non deve fornire **alcuna garanzia** fideiussoria, ma **solo** presentare la **dichiarazione IVA** (per i rimborsi annuali), ovvero l'**istanza di rimborso** (per quelli infrannuali), senza corredarle del visto di conformità.

RIMBORSI IVA SUPERIORI A 30.000 EURO

In caso di **richiesta di rimborso** di un credito IVA di ammontare **superiore a 30.000 euro**, in linea generale, per i contribuenti cd. "virtuosi", non è obbligatoria la prestazione della garanzia fideiussoria (o della garanzia sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato), potendo essere utilizzata una procedura semplificata.

Si ricorda, inoltre, che l'esonero dalla fidejussione per istanze di rimborso di importo superiore ai 30.000 euro è stato esteso ai contribuenti che aderiscono al **regime di adempimento collaborativo (cd. cooperative compliance)**, previsto dagli artt. 3 e ss., del D.Lgs. 128/2015⁴, ovvero quelli che si avvalgono del **programma di assistenza**, realizzato dall'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 4, co. 1, del D.Lgs. 127/2015⁵.

FOCUS: MODELLO IVA TR - COMPILAZIONE

QUADRO TD

Sez. 3
Erogazione rimborso

Agenzia entrate

CODICE FISCALE

MODELLO IVA TR
RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Erogazione prioritaria

Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter

Esonero garanzia

INDICARE:

- «**CODICE 1**»- se l'istanza è dotata di visto di conformità (o sottoscrizione da parte dell'organo di controllo) e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà («contribuenti virtuosi»)
- «**CODICE 4**»- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che aderiscono al regime di «adempimento collaborativo» (ex artt. 3 e ss., D.Lgs. 128/2015)
- «**CODICE 5**»- se il rimborso è richiesto dai contribuenti che si avvalgono del «programma di assistenza dell'AdE» (ex art. 4, co.1, D.Lgs. 127/2015)

Diversamente, per i contribuenti cd. “non virtuos”, rimane obbligatoria la prestazione della garanzia, qualora l'ammontare del credito IVA chiesto a rimborso superi i 30.000 euro.

⁴ In breve, il suddetto regime è teso ad assicurare maggiore certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente. Tra gli effetti premiali dell'adesione all'istituto di *compliance*, oltre alla procedura abbreviata di interpello preventivo (risposta in 45 giorni) e ai profili sanzionatori ridotti della metà, è previsto anche l'esonero dal presentare garanzie per i rimborsi delle imposte dirette ed indirette per tutto il periodo di permanenza nel regime (art.6, co.6 del D.Lgs. 128/2015).

⁵ Si tratta di un regime opzionale, utilizzabile dal 1° gennaio 2017, dai contribuenti IVA, che, a fronte della trasmissione telematica degli elementi informativi necessari per le liquidazioni periodiche e per la dichiarazione annuale dell'IVA, fruiscono di un regime premiale che evita loro l'obbligo di tenuta dei registri IVA di cui agli artt.23 e 25 del DPR 633/1972 e li esonera dalla presentazione delle garanzie per i rimborsi Iva di cui all'art.38 bis dello stesso DPR 633/1972.

Contribuenti “virtuosi”

Per **contribuenti “virtuosi”** si intendono i **soggetti diversi** da quelli elencati dall’**art.38-bis, co.4 , lett.a-d, del DPR 633/1972**.

Si deve trattare, quindi, di:

- soggetti che esercitano l’attività d’impresa da almeno 2 anni,
- soggetti che non hanno ricevuto avvisi di accertamento o rettifica per determinati importi⁶,
- soggetti che non richiedono il rimborso del credito IVA per cessazione dell’attività.

Tali soggetti, in sostituzione della garanzia, possono **presentare la seguente documentazione**:

1. la **dichiarazione** annuale o l’**istanza** (mod. IVA TR) da cui emerge il credito, **corredata dal visto di conformità, o dalla sottoscrizione alternativa**⁷ da parte **degli Organi di controllo contabile**.

Con riferimento a tali adempimenti, appare utile ricordare che, alla luce della previgente disciplina (ovvero quando il limite del credito rimborsabile in via “*semplificata*” era pari a quello fissato per il credito utilizzato in compensazione, ossia a 15.000 euro), l’Agenzia delle Entrate aveva chiarito che il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione **era unico**, nel senso che **valeva** sia per i **rimborsi**, sia ai fini della **compensazione del credito IVA**⁸.

Ora, tenuto conto del disallineamento dei plafond tra le due procedure (30.000 euro per i rimborsi/ 15.000 euro per le compensazioni), si evidenzia che il **visto di conformità** deve essere apposto nelle **dichiarazioni IVA**, in caso di:

- **rimborso di crediti IVA superiori a 30.000 euro;**
- **compensazioni di crediti IVA superiori a 15.000 euro.**

Inoltre, viene specificato che **tale certificazione è legata alla modalità di utilizzo del credito IVA** (a rimborso o in compensazione) **e prescinde dall’ammontare complessivo del credito stesso**.

⁶ Specificati a livello normativo dal citato art.38-bis, co.4, lett.b, del DPR 633/1972.

⁷ Ai sensi, rispettivamente, dell’art.35 del D.Lgs. 241/1997 e dell’art.10, co.7, primo e secondo periodo, del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009.

⁸ Come noto, l’obbligo di apporre il visto di conformità, già previsto ai fini della compensazione dei crediti IVA (di ammontare superiore a 15.000 euro) con altri debiti tributari (art.10 del D.L. 78/2009, convertito, con modificazioni, nella legge 102/2009), è stato successivamente previsto anche ai fini del rimborso IVA, la cui soglia è ora aumentata a 30.000 euro (*cf.* nuovo art.38-bis del D.P.R. 633/1972).

Si ricorda, inoltre, che il medesimo visto di conformità è stato previsto anche per le dichiarazioni relative alle imposte sul reddito ed all’IRAP, ai fini dell’utilizzo in compensazione dei crediti, relativi a tali imposte, superiori a 15.000 euro (*cf.* art.1, co.574, legge 147/2013 – legge di Stabilità 2014).

ESEMPIO

In presenza di un credito IVA complessivo annuale di 34.000 euro, che il contribuente voglia richiedere a rimborso per 20.000 euro e in compensazione per 14.000 euro, il visto di conformità non è necessario per nessuna delle due modalità di utilizzo, visto che, singolarmente considerato, l'importo chiesto a rimborso non supera i 30.000 euro e quello utilizzato in compensazione i 15.000.

Diversamente, qualora dei 34.000 euro di credito complessivo, il contribuente voglia chiedere a rimborso un importo pari a 15.000 ed utilizzare in compensazione un ammontare di 19.000 euro, sarà necessario apporre il visto di conformità sulla dichiarazione IVA annuale, poiché l'importo da compensare supera il limite dei 15.000 euro.

Resta fermo che, nell'ipotesi in cui si intenda, nel **medesimo periodo d'imposta, chiedere tutto il credito IVA a rimborso** (nell'esempio, pari a **34.000 euro**), in un'unica soluzione, o in diversi momenti, **è necessario apporre il visto di conformità** sulla dichiarazione annuale o sull'istanza di rimborso successiva al superamento del limite di 30.000 euro (cfr. anche gli schemi riepilogativi più avanti).

In ogni caso, come già evidenziato, il **limite di 30.000 euro per i rimborsi IVA**, oltre il quale è necessario il visto di conformità, si riferisce all'**intero periodo d'imposta**, ossia deve tenere conto anche degli eventuali importi dei crediti IVA trimestrali chiesti a rimborso.

2. la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**⁹, che attesti determinati requisiti, ossia che:

SOLIDITÀ PATRIMONIALE

- il patrimonio netto non è diminuito di oltre il 40% rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta¹⁰;
- la consistenza degli immobili non è diminuita di oltre il 40% (per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata) rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta.

Come chiarito dalla C.M. 54/1999, con riferimento all'analogha disposizione ad oggi in vigore¹¹, «*tale requisito non è richiesto nei confronti delle imprese che hanno come oggetto principale della loro attività la compravendita di immobili*».

Pertanto, alla luce del citato chiarimento, si ritiene che la disposizione non riguardi i cd. "immobili merce" delle imprese di costruzioni, la cui cessione rientra «*nella normale gestione dell'attività esercitata*» e non comporta la suddetta limitazione al rimborso IVA;

⁹ Ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 445/2000. La dichiarazione deve essere resa nell'apposito riquadro della dichiarazione IVA, ovvero nel modello IVA TR. Inoltre, tale dichiarazione sostitutiva, debitamente sottoscritta dal contribuente, deve essere ricevuta e conservata da chi invia il Modello (dichiarazione annuale o Mod. IVA TR) ed esibita a richiesta dell'Agenzia delle Entrate.

¹⁰ Tale condizione, precisa la C.M. 32/E/2014, vale per i soli soggetti che adottano il regime della contabilità ordinaria, mentre si ritiene che sia escluso per coloro che operano in contabilità semplificata.

¹¹ Ossia l'art.38-bis, co.7, lett.c, n.1, del D.P.R. 633/1972.

- l'attività non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle predette risultanze contabili.

Sotto tale profilo, l'Agenzia delle Entrate chiarisce che le **cite informazioni si ricavano dalle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta**, terminato prima della presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso.

Inoltre, l'Agenzia delle Entrate precisa che per il calcolo del periodo d'imposta precedente ("*ultimo periodo d'imposta*") si deve far riferimento alla data della richiesta di rimborso¹²;

CONTINUITÀ AZIENDALE

- per le società di capitali non quotate in borsa, non risultano cedute nell'anno precedente alla richiesta, azioni o quote della medesima società per un ammontare superiore al 50% del capitale sociale;

REGOLARITÀ NEL VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI

- sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali ed assicurativi.

70 ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSTRUTTORI EDILI

FOCUS: MODELLO IVA TR - COMPILAZIONE

QUADRO TD
Ssz. 3
Erogazione
rimborso

AGENZIA ENTRATE

CODICE FISCALE

MODELLO IVA TR
RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE
DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Erogazione prioritaria 1 Imposta relativa alle operazioni 2 di cui all'articolo 17 bis Esonero garanzia 3

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38 bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento, la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessione non effettuata nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;

b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;

c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Visto di conformità

TDB Codice fiscale del responsabile del C.A.F. Codice fiscale del C.A.F.

Codice fiscale del professionista Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA

Sottoscrizione organo di controllo

| Soggetto | Codice fiscale | FIRMA |
|----------|----------------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ RE SA CON SOTTO SCRIZIONE DEL RIQUADRO, FERMO RE STANDO L'OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELL'ORIGINALE (+ COPIA DEL DOCUMENTO D'IDENTITÀ DEL CONTRIBUENTE) ED E SIBIZIONE SU RICHIESTA DELL'ADE.

VISTO DI CONFORMITÀ APPOSTO DIRETTAMENTE NEL RIQUADRO RISERVATO AL RESPONSABILE DEL C.A.F. O AL PROFESSIONISTA CHE LO RILASCIÀ.

ALTERNATIVA ALL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ.

Resta fermo, che il **contribuente "virtuoso" può scegliere** di presentare comunque la **garanzia fideiussoria**, circostanza che lo **esonera dall'obbligo** di inserire il **visto di**

¹² Ad esempio, in caso di richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2017, l'anno di riferimento è quello compreso tra il 15 marzo 2016 e il 14 marzo 2017.

conformità nella dichiarazione annuale, o nell'istanza di rimborso, **e di produrre la dichiarazione sostitutiva** (cfr. anche art.38-*bis*, co.6, del D.P.R. 633/1972)¹³.

Diversamente, il contribuente, seppur "*virtuoso*", dovrà obbligatoriamente prestare la garanzia, qualora presenti la dichiarazione annuale, o l'istanza di rimborso, priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, ovvero non produca la dichiarazione sostitutiva¹⁴.

Contribuenti "non virtuosi"

Nell'ipotesi di **richiesta di rimborso superiore a 30.000 euro**, i cd. contribuenti cd. "*non virtuosi*", per ottenere il rimborso annuale del proprio credito IVA, **devono obbligatoriamente prestare idonea garanzia patrimoniale** (titoli di Stato, fideiussione).

In particolare, per **contribuenti "non virtuosi"** si intendono i soggetti elencati nell'art.38-*bis*, co.4, del DPR 633/1972, ossia:

- i **soggetti che esercitano un'attività d'impresa da meno di 2 anni**, diversi dalle imprese cd. "*start-up innovative*";
- i **soggetti che hanno ricevuto, nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso, avvisi di accertamento o rettifica da cui risulti**, per ciascun anno, una **differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato in misura superiore**:
 - al 10% degli importi dichiarati, se questi non superano 150.000 euro,
 - al 5% degli importi dichiarati, se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro,
 - all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro, se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro.

Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nella C.M. 32/E/2014 (§ 2.3) ha chiarito che, per la verifica dell'assenza di avvisi di accertamento (o di rettifica), l'arco temporale dei 2 anni precedenti deve essere calcolato dalla data della richiesta del rimborso.

Inoltre, nella medesima circolare, veniva originariamente precisato che gli atti di accertamento possono riguardare sia l'IVA, sia «*gli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate*» (IRPEF, IRES) e che i medesimi atti venivano presi in considerazione a prescindere dall'esito della verifica, con le sole eccezioni

¹³ Al riguardo, l'Agenzia delle Entrate, nella C.M. n. 32/E/2014, chiarisce che l'interessato può modificare la scelta effettuata in dichiarazione, relativa alla richiesta di rimborso del credito IVA, presentando una dichiarazione integrativa entro i 90 giorni successivi alla scadenza del termine. In tale ipotesi, deve verificare, nella nuova richiesta di rimborso, che non sia stato superato il limite di 30.000 (oltre il quale, come detto, è necessario il visto di conformità).

¹⁴ Cfr. art.38-*bis*, c.4, let.c, del DPR 633/1972.

relative all'annullamento dell'atto in autotutela, ovvero alla presenza di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato¹⁵.

Quest'ultima posizione è stata superata dalla medesima Agenzia delle Entrate, nella successiva C.M. 33/E/2016, con la quale è stata **riconosciuta la possibilità di ottenere il rimborso del credito IVA senza prestare garanzia**, altrimenti dovuta, al **contribuente che provveda spontaneamente a versare quanto richiesto nell'avviso di accertamento** oppure aderisca ad **uno degli istituti di definizione agevolata** (accertamento con adesione, conciliazione giudiziale o reclamo/mediazione)¹⁶.

NOVITÀ

In sostanza, nell'ipotesi di rimborso superiore a 30.000 euro, il contribuente che, avendo ricevuto un avviso di accertamento o rettifica, sarebbe obbligato a prestare la garanzia, è esonerato da tale adempimento se versa integralmente quanto richiesto nell'avviso di accertamento oppure aderisca ad uno degli istituti di definizione agevolata.

- i **soggetti che** hanno **presentato** la **dichiarazione**, o l'**istanza** da cui emerge il **credito IVA**, **senza** il **visto di conformità** o la sottoscrizione alternativa, **ovvero non** abbiano **presentato** la **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà**;
- i **soggetti che** **richiedono** il **rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività**.

Resta fermo che, nell'ipotesi in cui è prestata la garanzia, la dichiarazione o istanza da cui emerge il credito non deve essere corredata dal visto di conformità ovvero dalla sottoscrizione alternativa.

¹⁵ Sul tema, l'Agenzia delle Entrate (CM 32/E/2014) precisa ulteriormente che per "importi accertati" si intende sia l'imposta accertata, sia il minor credito. In tale nozione sono compresi anche gli atti relativi al recupero dei crediti inesistenti, ai sensi dell'art.1, co.421-423, della legge 311/2004 e dall'art.27, co.18, del D.L. 185/2008, convertito, con modificazioni, nella legge 2/2009.

¹⁶ Cfr. **ANCE "Rimborsi IVA – Nuovi Chiarimenti dall'Agenzia delle Entrate"** – ID n. 25485 del 29 luglio 2016.

GARANZIA FIDEIUSSORIA - MODELLI E ISTRUZIONI

Con riferimento alla garanzia richiesta dall'art. 38-bis, co. 5, del D.P.R. 633/1972, questa può essere prestata mediante :

- **cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato** (Modello emanato dal Prov. dell'Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2015 n. 87349/2015);
- **fideiussione bancaria o polizza fideiussoria** (Modello emanato dal Prov. dell'Agenzia delle Entrate del 26 giugno 2015 n. 87349/2015).

La garanzia deve essere stipulata per una durata pari a 3 anni dall'esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, al periodo mancante al termine di decadenza dall'accertamento.

Al riguardo, il citato Modello di fideiussione bancaria prevede che, ai fini del rimborso IVA richiesto all'Agenzia delle Entrate (cd. "procedura ordinaria"), l'importo della garanzia deve comprendere:

1. l'ammontare del credito IVA chiesto a rimborso, risultante dalla corrispondente dichiarazione (infrannuale o annuale) - sezione A del Modello;
2. l'ammontare degli interessi sul credito IVA chiesto a rimborso, che decorrono dal novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della richiesta di rimborso, sino al sessantesimo giorno successivo alla data di stipula della fideiussione (data presunta di pagamento) – sezione B del Modello.

In merito, si ricorda che ai sensi dell'art.38-bis, co.1, del D.P.R. 633/1972, gli interessi sono dovuti nella misura del 2% annuo. Per quel che riguarda, invece, i rimborsi IVA infrannuali, si ricorda che gli interessi decorrono dal giorno venti del secondo mese successivo a ciascun trimestre solare, fino al sessantesimo giorno successivo alla data di stipula della garanzia;

3. l'ammontare degli interessi sul credito IVA chiesto a rimborso, calcolati dalla data presunta di pagamento (60 giorni dalla data di presentazione della fideiussione) per tutta la durata della garanzia (3 anni dall'esecuzione del rimborso ovvero, se inferiore, per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell'accertamento) - sezione C del Modello.

In sostanza, il Provvedimento specifica che dal computo di questi interessi sono esclusi quelli che decorrono dalla data di presentazione della fideiussione fino alla data di presunta effettuazione del rimborso, stimata pari a sessanta giorni.

Per quel che riguarda, invece, la fideiussione dovuta in caso di richiesta di rimborso effettuata nei confronti dall'Agente della Riscossione (art. 78, c. 33-38, della legge 413/1991), il citato Provvedimento chiarisce che, nell'ammontare della stessa non vanno conteggiati gli interessi per il ritardo nell'esecuzione dei rimborsi.

In tal caso, inoltre, l'importo della garanzia non deve coprire tutto l'importo chiesto a rimborso, ma solo la parte eccedente il 10% dei versamenti effettuati sul conto fiscale nel biennio precedente, comprensiva degli interessi del 2% annuo, calcolati sul periodo di durata della stessa.

ESECUZIONE DEI RIMBORSI ANNUALI – TERMINI E NOVITÀ

In merito, secondo quanto confermato dall’Agenzia delle Entrate, nella C.M. 32/E/2014, il **termine di 90 giorni per l’esecuzione dei rimborsi IVA annuali decorre dalla data di presentazione della dichiarazione**, e non più dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione IVA¹⁷.

Tuttavia, tale termine difficilmente viene rispettato dall’Amministrazione finanziaria, tant’è che il Legislatore ha previsto che sulle **somme rimborsate oltre tali termini**, gli Uffici devono corrispondere gli **interessi in misura pari al 2% annuo**, a decorrere **dal 90° giorno successivo** a quello di **presentazione della richiesta di rimborso** nella dichiarazione IVA annuale, fino al giorno in cui viene emesso l’ordine di pagamento¹⁸.

Inoltre, con riferimento al **termine per la presentazione della dichiarazione annuale IVA**, alla luce delle novità introdotte dal cd. “Decreto Fiscale” (art. 4, co. 4, lett. c, del DL n.193/2016), si ricorda che, a decorrere **dal 1° gennaio 2017**, tale adempimento viene fissato nel periodo compreso **tra il 1° febbraio ed il 30 aprile di ciascun anno**.

Diversamente, per il **periodo d’imposta 2016**, resta fermo il termine per la presentazione della **dichiarazione annuale IVA**, fissato al **28 febbraio 2017**. Inoltre, **dal periodo d’imposta 2016**, la **presentazione della dichiarazione annuale IVA in via autonoma** rispetto al modello UNICO **diventa obbligatoria** (cfr. art.10, co.8-bis, D.L. 192/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 11/2015).

ESEMPIO: TERMINE ESECUZIONE DEI RIMBORSI

Il termine dei 90 giorni, entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve provvedere al rimborso, decorre dalla data effettiva di presentazione della dichiarazione, ad esempio:

- ✓ *per il 2017: dichiarazione annuale con richiesta di rimborso presentata il 1° marzo 2018 → esecuzione dello stesso entro il 30 maggio 2018 (e non entro il 30 luglio 2018, come sarebbe stato in base ai precedenti termini di decorrenza di effettuazione dei rimborsi)*
- ✓ *per il 2016: dichiarazione annuale con richiesta di rimborso presentata il 1° febbraio 2017 → esecuzione dello stesso entro il 2 maggio 2017 (e non entro il 30 maggio 2017, come sarebbe stato in base ai precedenti termini di decorrenza di effettuazione dei rimborsi)*

L’Agenzia delle Entrate, con la C.M. 35/E/2015¹⁹, ha fornito, tra gli altri, i seguenti chiarimenti in materia di **dichiarazione integrativa** diretta a:

- **sanare la mancata apposizione del visto di conformità nella dichiarazione originaria**

Nell’ipotesi in cui il visto di conformità non sia stato apposto a causa di un errore od omissione, è possibile sanare tale situazione mediante l’invio della

¹⁷ Cfr. ANCE “Semplificazioni fiscali” – Rimborso del credito IVA – C.M. 32/E/2014 – ID n. 19361 del 16 febbraio 2015. A tal riguardo, si ricorda che tale novità è stata introdotta dall’art. 13 del D.Lgs. 175/2014 (cd. “Semplificazioni fiscali”) che, riscrivendo l’art. 38-bis del D.P.R. 633/1972, modifica il termine di decorrenza per calcolare i 90 giorni per l’esecuzione dei rimborsi.

¹⁸ Art.38-bis, co.1, del D.P.R. 633/1972.

¹⁹ Cfr. ANCE “Rimborsi IVA – Chiarimenti della C.M. 35/E/2015” – ID n. 22907 del 1 dicembre 2015.

dichiarazione integrativa, munita del visto di conformità, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

- **modificare le modalità di utilizzo del credito IVA (riduzione o aumento dell'importo chiesto a rimborso)**

Anche in tali ipotesi, viene chiarito che la dichiarazione integrativa deve essere inviata **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo**.

- **omissione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (per requisiti patrimoniali e contributivi)**

Sotto tale profilo, l'Agenzia delle Entrate precisa che, se si omette di presentare la certificazione sostitutiva insieme alla dichiarazione/istanza di rimborso, l'unica modalità per **correggere tale inadempimento** è la **presentazione della stessa insieme alla dichiarazione integrativa**²⁰, non essendo più possibile fornirla in via autonoma in forma cartacea.

RIMBORSI IN VIA PRIORITARIA

L'art. 38-*bis*, co. 10, del D.P.R. 633/1972, prevede la **possibilità**, per alcune categorie di contribuenti individuati da appositi D.M., di ottenere il **rimborso** dei **crediti IVA** annuali ed infrannuali **in via prioritaria**, entro tre mesi dalla richiesta.

In particolare, per quel che riguarda il **comparto delle costruzioni**, tale possibilità viene riconosciuta ai soggetti che effettuano:

- ✓ prestazioni assoggettate al meccanismo dell'inversione contabile (cd. "*reverse charge*"), ossia:
 - prestazioni di servizi, o di manodopera, rese in dipendenza di contratti di **subappalto nel settore edile** (D.M. 22 marzo 2007)²¹,
 - **lavori di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento** degli **edifici** (D.M. 29 aprile 2016)²²;
- ✓ operazioni assoggettate al meccanismo della "**scissione dei pagamenti**" (cd. "*split payment*"), ovvero **cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti delle P.A.** (D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015)²³.

²⁰ Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo.

²¹ Cfr. art. 17, co. 6, lett. a), D.P.R. 633/1972.

²² Cfr. art. 17, co. 6, lett. a-ter), D.P.R. 633/1972.

²³ Cfr. art.17-*ter* del D.P.R. 633/1972 - ANCE "*Split Payment – Rimborsi IVA prioritari – In G.U. il D.M. 20 febbraio 2015*" - ID n.19559 del 4 marzo 2015.

Resta fermo che la Commissione UE, con l'approvazione della Proposta al Consiglio europeo del 12 giugno 2015, ha autorizzato l'applicazione temporanea (e non prorogabile) dello split payment per il triennio 2015-2017. In sostanza, tale meccanismo cesserà di avere efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2018.

Per tale fattispecie, si ricorda che il rimborso IVA prioritario viene riconosciuto entro l'ammontare complessivo dell'IVA applicata sulle operazioni soggette a "split payment".

Con riferimento ai soggetti che effettuano operazioni in *reverse charge* (subappaltatori e prestazioni di servizi relativi ad edifici), per ottenere il rimborso prioritario devono verificarsi contestualmente le seguenti condizioni²⁴:

- esercizio dell'attività da **almeno 3 anni**;
- **eccedenza IVA** chiesta a rimborso **pari o superiore a**:
 - **10.000 euro**, in caso di **rimborso annuale**,
 - **3.000 euro**, in caso di richiesta di **rimborso trimestrale**;
- **eccedenza IVA** chiesta a rimborso di importo **pari o superiore al 10%** dell'**ammontare** complessivo dell'**IVA assolta sugli acquisti** e importazioni effettuati nell'anno o nel trimestre a cui si riferisce il rimborso richiesto.

Per quel che riguarda, invece, i soggetti che eseguono cessioni di beni e prestazioni di servizi con l'applicazione del meccanismo del cd. "split payment", la richiesta di rimborso prioritario del credito IVA può essere effettuata senza il rispetto delle condizioni sopra elencate²⁵.

70 ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

FOCUS: MODELLO IVA TR - COMPILAZIONE

The diagram illustrates the layout of the IVA TR form. It shows the 'QUADRO TD' section with 'Sez. 3 Erogazione rimborso'. A large 'M' logo is present. The form includes fields for 'Erogazione prioritaria' (1), 'Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter' (2), and 'Esonero garanzia' (3). A 'CODICE FISCALE' field is also shown. Two callout boxes provide instructions: a green box for 'INDICARE:' with three options (1, 6, 8) and a red box for 'INDICARE AMMONTARE DELL'IMPOSTA APPLICATA SU OPERAZIONI ATTIVE EFFETTUATE IN «SPLIT PAYMENT»'.

INDICARE:

- «CODICE 1»- se soggetti che prestano servizi derivanti da contratti di subappalto edile («reverse charge» ex art.17, co.6, lett.a DPR 633/1972)
- «CODICE 6»- se soggetti che effettuano operazioni nei confronti delle PP.AA. («split payment» ex art.17-ter, DPR 633/1972)
- «CODICE 8»- se soggetti che prestano servizi derivanti («reverse charge» ex art.17, co.6, lett.a-ter DPR 633/1972)

INDICARE AMMONTARE DELL'IMPOSTA APPLICATA SU OPERAZIONI ATTIVE EFFETTUATE IN «SPLIT PAYMENT»

²⁴ Cfr. art.2 del D.M. 22 marzo 2007.

²⁵ Per tali soggetti, l'art.1 del D.M. 20 febbraio 2015, modificando il D.M. 23 gennaio 2015, ha eliminato il riferimento alle condizioni indicate dall'art. 2 del DM 22 marzo 2007, ai fini dell'ottenimento dei rimborsi prioritari.

RIMBORSI IVA – SINTESI MODALITÀ OPERATIVE

La richiesta di rimborso del credito IVA può riguardare:

- il **credito IVA trimestrale**, maturato nel corso dei primi 3 trimestri di ciascun anno, previa presentazione, entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, di una apposita istanza (Modello IVA TR) corredata, solo per i crediti di importo superiore a 30.000 euro, da visto di conformità e dichiarazione sostitutiva, o da garanzia fideiussoria (quest'ultima necessaria esclusivamente per i contribuenti "non virtuosi"). Il quarto trimestre confluisce, invece, nell'ambito della dichiarazione annuale;
- il **credito IVA annuale**, che emerge dalla dichiarazione IVA **annuale** presentata **dal 1° febbraio al 30 aprile** dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. Per l'anno 2016, invece, il **termine** entro cui **presentare la dichiarazione IVA 2017** resta il **28 febbraio 2017**. Solo per i crediti annuali chiesti a rimborso di importo superiore a 30.000 euro, occorre la dichiarazione IVA con il visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva o la garanzia fideiussoria.

1. CREDITO IVA TRIMESTRALE

| MODALITÀ OPERATIVE | IMPORTO | ADEMPIMENTI | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------|----|
| | ≤ a 30.000 euro (limite annuale) | visto di conformità | NO | |
| | | dichiarazione sostitutiva | NO | |
| | | garanzia fideiussoria | NO | |
| <hr/> | | | | |
| istanza di rimborso Modello IVA TR entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento* - entro 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre- | > a 30.000 euro (limite annuale) | contribuente "virtuoso" | | |
| | | visto di conformità | SI | |
| | | dichiarazione sostitutiva | SI | |
| | garanzia fideiussoria | NO | | |
| | contribuente "a rischio" ** | | visto di conformità | NO |
| | dichiarazione sostitutiva | NO | | |
| garanzia fideiussoria | SI | | | |

2. CREDITO IVA ANNUALE

| MODALITÀ OPERATIVE | CREDITO A RIMBORSO | ADEMPIMENTI | |
|--|---|------------------------------------|-----------|
| | ≤ a 30.000 euro (limite annuale) | <i>visto di conformità</i> | NO |
| | | <i>dichiarazione sostitutiva</i> | NO |
| | | <i>garanzia fideiussoria</i> | NO |
| <u>Dal 2017:</u> dichiarazione annuale IVA dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo* | | contribuente "virtuoso" | |
| | | <i>visto di conformità</i> | SI |
| | | <i>dichiarazione sostitutiva</i> | SI |
| | | <i>garanzia fideiussoria</i> | NO |
| <u>Per il 2016:</u> dichiarazione IVA entro il 28 febbraio 2017* | > a 30.000 euro (limite annuale) | contribuente "a rischio" ** | |
| | | <i>visto di conformità</i> | NO |
| | | <i>dichiarazione sostitutiva</i> | NO |
| | | <i>garanzia fideiussoria</i> | SI |

* si ricorda che sia per i subappaltatori del settore edile che effettuano in modo prevalente operazioni in "rev charge" (D.M. 22 marzo 2007), sia per i soggetti IVA che effettuano operazioni soggette al meccanismo dello "payment" (D.M. 23 gennaio 2015, come modificato dal D.M. 20 febbraio 2015), opera il rimborso prioritario entro 30 giorni dalla richiesta.

** si tratta di coloro che hanno iniziato l'attività da meno di 2 anni (eccetto le "start up innovative") o che hanno ricevuto accertamenti IVA o per II.DD. di ammontare superiore a determinati importi.

COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA

In alternativa al rimborso, il credito IVA maturato può, a scelta del contribuente, essere compensato con debiti di altre imposte o con oneri contributivi da questo dovuti (cd. compensazione “*orizzontale*” o “*esterna*”), tramite modello di pagamento F24.

In estrema sintesi, la compensazione può riguardare:

- il **credito IVA trimestrale**²⁶, maturato nel corso dei primi 3 trimestri di ciascun anno, previa presentazione di una apposita istanza (Modello IVA TR) e con tempistiche variabili a seconda dell'importo del credito, inferiore o superiore a 5.000 euro. Il quarto trimestre confluisce, invece, nell'ambito della dichiarazione annuale. Anche la compensazione del credito IVA trimestrale (così come il rimborso) può essere effettuata per crediti di ammontare non inferiore a 2.582,28 euro²⁷. A differenza di quanto previsto per il rimborso, il superamento della soglia dei 5.000 euro incide unicamente sulla tempistica di utilizzo del credito in compensazione, mentre non comporta alcun obbligo di apposizione del visto di conformità sull'istanza presentata (Modello IVA TR)²⁸;

70 ANCE ASSOCIAZIONE NAZIONALE
CONSTRUTTORI EDILI

FOCUS: MODELLO IVA TR - COMPILAZIONE

The diagram illustrates the structure of the IVA TR form. It shows the 'QUADRO TD' section, specifically 'Siz. 2 Rimborso e/o compensazione'. Two rows are highlighted: 'TD6 IMPORTO DI CUI SI CHEDE IL RIMBORSO' and 'TD7 IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE'. A green callout box points to TD6 with the text 'INDICARE IMPORTO DEL CREDITO CHESTO A RIMBORSO'. A red callout box points to TD7 with the text 'INDICARE IMPORTO DEL CREDITO UTILIZZATO IN COMPENSAZIONE'. The form also includes the 'genzia entrate' logo and the title 'MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE'.

²⁶ Si ricorda che la possibilità di chiedere a rimborso o compensare il credito IVA maturato trimestralmente è consentita, ai sensi del combinato disposto degli artt. 30, co.3 e 38-*bis*, co.2 del D.P.R. 633/1972, solo a particolari tipologie di contribuenti, tra cui rientrano le imprese di costruzione.

²⁷ Ai sensi dell'art. 8, co. 3, del D.P.R. n. 542/1999.

²⁸ Cfr. C.M. n.1/E del 15 gennaio 2010 (§ 2.2).

- il **credito IVA annuale**, che emerge dalla **dichiarazione IVA annuale** presentata **dal 1° febbraio al 30 aprile** dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento. Per l'anno **2016**, invece, il **termine** entro cui **presentare la dichiarazione IVA 2017** resta il **28 febbraio 2017**. Anche per il credito IVA annuale, il superamento del limite dei 5.000 euro incide sulla tempistica dell'utilizzo in compensazione dello stesso. Sul punto, si rileva che sul calcolo di tale plafond non incidono gli importi dei crediti trimestrali maturati nello stesso anno e già utilizzati in compensazione (in pratica il contribuente può far affidamento su due distinti plafond: uno relativo ai crediti infrannuali e uno relativo al credito IVA annuale)²⁹.

Inoltre, se il **credito IVA annuale supera i 15.000 euro**, la **Dichiarazione annuale IVA** deve essere corredata dal "**visto di conformità**" da parte di un professionista abilitato, o dalla sottoscrizione della stessa Dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile sulla società (revisore contabile o società di revisione). A differenza di quanto previsto per il rimborso del credito IVA, in caso di compensazione, l'ammontare dei 15.000 euro, al superamento del quale si rende necessaria l'apposizione del visto di conformità sulla Dichiarazione annuale, va calcolato autonomamente rispetto agli importi dei crediti trimestrali maturati nello stesso anno e utilizzati in compensazione³⁰.

Sotto tale profilo, inoltre, a seguito delle modifiche apportate dal D.L. 193/2016 (convertito nella legge 225/2016), si evidenzia che, a seconda della procedura scelta dal contribuente per il recupero del credito IVA (compensazione oppure rimborso), l'ammontare a partire dal quale è necessario il visto di conformità è pari a 15.000 euro per la compensazione ed a 30.000 euro per i rimborsi, con un sostanziale disallineamento di tali importi.

In ogni caso, l'utilizzo in compensazione del credito IVA con altre imposte e contributi è ammesso **entro il limite massimo di 700.000 euro per ciascun anno solare**³¹.

Inoltre, si ricorda che, dal 1° gennaio 2011, è fatto divieto di compensazione dei crediti d'imposta (ivi compresi i crediti IVA) in presenza di debiti tributari iscritti a ruolo per imposte erariali, di importo superiore a 1.500 euro, per i quali è scaduto il termine di pagamento³².

In questa ipotesi, prima di procedere alla compensazione del credito, il contribuente deve estinguere prima il debito fiscale, attraverso le seguenti modalità:

- **pagamento ordinario**, tramite Poste e Banca (utilizzando il modulo RAV allegato alla cartella di pagamento) o presso gli sportelli dell'Agente della riscossione³³;

²⁹ Cfr. C.M. n.16/E del 19 aprile 2011 (§ 1.2).

³⁰ In linea generale, infatti, ai fini della compensazione, il limite massimo riferito al credito IVA annuale è autonomo rispetto a quello relativo ai crediti trimestrali utilizzati in compensazione (cfr., in tal senso, .C.M. n.16/E del 19 aprile 2011).

³¹ Cfr. art.34, co.1, legge 388/2000, così come modificato dall'art.9, co.2, del D.L. 35/2013, convertito con modificazione nella legge 64/2013. Si evidenzia che, per i subappaltatori di lavori edili che applicano il meccanismo del "reverse charge", tale limite è aumentato a 1.000.000 di euro (art.35, co.6-ter, legge 248/2006).

³² Cfr. art.31, co.1, D.L. 78/2010, convertito con modificazioni nella legge 122/2010, D.M. 10 febbraio 2011, che ha stabilito le modalità attuative di tale disposizione e C.M. n.4/E del 15 febbraio 2011.

³³ Cfr. Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate Prot. N.2012/100148 del 3luglio 2012.

- pagamento, anche parziale³⁴, delle somme iscritte a ruolo, attraverso il meccanismo della compensazione con "crediti relativi alle imposte medesime" (cd. compensazione "verticale" o "interna"), utilizzando il Modello F24-Accise, inserendo il codice "RUOL" nella sezione "Accise-Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione", in corrispondenza degli "importi a debito versati".

All'inosservanza di tale divieto è correlata una sanzione³⁵ che si rende applicabile unicamente al momento in cui il ruolo sia divenuto definitivo, ossia non più contestabile in via giudiziale od amministrativa (mentre la stessa non viene applicata se il ruolo non è definitivo, ossia in pendenza di giudizio).

Resta fermo che i contribuenti, con debiti iscritti a ruolo di importo inferiore a 1.500 euro, possono liberamente utilizzare i propri crediti IVA in compensazione con i versamenti delle imposte e dei contributi dovuti.

³⁴ Con riferimento alla compensazione parziale dei debiti iscritti a ruolo, l'art.4 del D.M. 10 febbraio 2011 stabilisce che il contribuente è tenuto a comunicare preventivamente all'agente della riscossione le posizioni debitorie cui imputare i pagamenti, il quale, in mancanza della comunicazione dell'interessato, individuerà autonomamente i debiti da estinguere mediante il pagamento.

³⁵ Con riferimento alla misura della sanzione prevista in caso di indebita compensazione, l'Agenzia delle Entrate, con la C.M. n.4/E/2011, ha precisato che la stessa:

- è pari al "50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori e per i quali è scaduto il termine di pagamento" e
- non può, comunque, superare il limite del 50% dell'ammontare indebitamente compensato.

In termini quantitativi, ciò significa che la sanzione sarà pari al 50% del minore tra l'importo del debito iscritto a ruolo e l'ammontare del credito compensato.

COMPENSAZIONI – SINTESI MODALITÀ OPERATIVE

1. CREDITO IVA TRIMESTRALE

| MODALITÀ OPERATIVE | IMPORTO | TERMINI PER LA COMPENSAZIONE TRAMITE MODELLO F24 |
|--|-----------------------|---|
| istanza di compensazione Modello IVA TR entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento (entro 30 aprile, 31 luglio, 31 ottobre) | ≤ a € 5.000 | subito dopo la presentazione dell'istanza da cui emerge Credito IVA |
| | > a € 5.000 | a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza (dal 16 maggio, 16 agosto, 16 novembre) |

Si sottolinea che il limite dei 5.000 euro (entro i quali la compensazione può essere effettuata dal giorno successivo alla presentazione dell'istanza) va considerato come limite massimo dell'anno, riferito alla sommatoria dei tre trimestri di riferimento.

In altri termini, se il credito maturato nel primo trimestre supera detto limite, l'intero importo potrà essere compensato solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Diversamente, se il credito maturato nel primo trimestre non supera i 5.000 euro, il contribuente può compensare:

- l'importo del **credito IVA primo trimestre** subito dopo la presentazione dell'istanza,
- l'importo del **credito IVA secondo trimestre** potrà compensare immediatamente l'importo che residua fino al raggiungimento del limite dei 5.000 euro e il restante credito solo il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Esempio

Primo trimestre: Gennaio-Marzo 2017

Presentazione istanza Modello IVA TR: 15 aprile 2017

Importo credito: € 2.000

Compensazione tramite F24: € 2.000 dal 16 aprile 2017

Secondo trimestre: Aprile-Giugno 2017

Presentazione istanza Modello IVA TR: 15 luglio 2017

Importo credito: € 6.000

Compensazione tramite F24: € 3.000 (€ 5.000 - € 2.000 compensati nel I° Trim.) dal 16 luglio 2017
€ 3.000 dal 16 agosto 2017

2. CREDITO IVA ANNUALE

| MODALITÀ OPERATIVE | IMPORTO | TERMINI PER LA COMPENSAZIONE TRAMITE MODELLO F24 |
|--|-------------|---|
| Per il 2016: Dichiarazione annuale IVA entro il 28 febbraio 2017 ⁽¹⁾ | ≤ a € 5.000 | A partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della Dichiarazione annuale <i>(es. Credito IVA 2016 compensabile dal 1° gennaio 2017)</i> |
| | > a € 5.000 | A partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA annuale <i>(es. Credito IVA 2016 compensabile dal 16 marzo 2017)</i> |
| Dal 2017: presentazione Dichiarazione annuale IVA dal 1° febbraio al 30 aprile dell'anno successivo | ≤ a € 5.000 | A partire dal 1° gennaio dell'anno di presentazione della Dichiarazione annuale <i>(es. Credito IVA 2017 compensabile dal 1° gennaio 2018)</i> |
| | > a € 5.000 | A partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della Dichiarazione IVA annuale <i>(es. Credito IVA 2017 presentazione della dichiarazione annuale nel mese di marzo 2018 - compensabile dal 16 aprile 2018)</i> |

⁽¹⁾ La presentazione della Dichiarazione annuale IVA in via autonoma entro il 28 febbraio dell'anno successivo al periodo d'imposta di riferimento è obbligatoria dal 2017 (per il periodo d'imposta 2016 - cfr. art.10, co.8-bis, D.L. 192/2014, convertito, con modificazioni, nella legge 11/2015, che ha posticipato di un anno tale obbligo, in precedenza fissato dal periodo d'imposta 2015 dall'art.1, co.641, della legge 190/2014 – legge di Stabilità 2015).

Se l'importo del credito IVA annuale supera il limite dei 15.000 euro, la Dichiarazione annuale Iva deve essere corredata dal "visto di conformità" da parte di un professionista abilitato, o dalla sottoscrizione della stessa Dichiarazione da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile sulla società (revisore contabile o società di revisione).

Esempio

UTILIZZO DEL CREDITO IN COMPENSAZIONE E A RIMBORSO

Primo trimestre: Gennaio-Marzo 2017

Presentazione istanza Modello IVA TR: 15 aprile 2017

Importo credito utilizzato in compensazione: € 10.000 **NO VISTO CONFORMITÀ**

Compensazione tramite F24: € 10.000 dal 16 maggio 2017

Secondo trimestre: Aprile-Giugno 2017

Presentazione istanza Modello IVA TR: 15 luglio 2017

Importo credito chiesto a rimborso: € 10.000 **NO VISTO CONFORMITÀ**

Terzo trimestre: Luglio-Settembre 2017

Presentazione istanza Modello IVA TR: 15 ottobre 2017

Importo credito chiesto a rimborso: € 25.000 **SI VISTO CONFORMITÀ/GARANZIA**

(€ 10.000 II trimestre + € 25.000 euro III trimestre)

Quarto trimestre: Ottobre -Dicembre 2017 (confluisce nella dichiarazione annuale)

Presentazione Dichiarazione annuale IVA: tra il 1° febbraio ed il 30 aprile 2018

Importo credito chiesto a rimborso: € 10.000 **SI VISTO CONFORMITÀ/GARANZIA**

(€ 10.000 II trimestre + € 25.000 euro III trimestre
+ € 10.000 IV trimestre)

MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

ISTRUZIONI

Gli articoli di legge richiamati nel modello e nelle istruzioni si riferiscono al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, se non diversamente specificato.

Premessa

Il modello deve essere utilizzato dai contribuenti che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile di importo superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere in tutto o in parte il rimborso di tale eccedenza ovvero intendono utilizzarla in compensazione anche con altri tributi, contributi e premi, ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Ai sensi dell'art. 38-bis, secondo comma, il credito IVA infrannuale può essere richiesto a rimborso unicamente dai contribuenti in possesso dei requisiti previsti dalle lettere a), b) ed e) del terzo comma dell'art. 30, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale.

In alternativa, come previsto dall'art. 8 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24.

Gli importi devono essere indicati in centesimi di euro arrotondando l'ammontare alla seconda cifra decimale per eccesso se la terza cifra è uguale o superiore a 5, per difetto se la stessa è inferiore a 5.

Struttura del modello

Il modello è costituito da:

- il **frontespizio** composto di due facciate;
- il **modulo**, composto dai quadri TA, TB, TC e TD, che va compilato da tutti i soggetti per l'indicazione dei dati contabili;
- il **prospetto riepilogativo**, composto dal quadro TE, riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo.

Reperibilità del modello

Il presente modello e le relative istruzioni sono resi gratuitamente disponibili in formato elettronico e possono essere prelevati dal sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it o dal sito del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it. In tal caso il modello può essere stampato in bianco e nero.

Per la stampa del modello devono comunque essere rispettate le caratteristiche tecniche previste nell'Allegato A del provvedimento di approvazione.

Modalità e termini di presentazione

Il modello deve essere presentato entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento esclusivamente **per via telematica**, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322.

Qualora il termine sopra indicato scada di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo.

Presentazione telematica

Per quanto riguarda le modalità di abilitazione alla presentazione telematica diretta e di presentazione mediante intermediari abilitati si rinvia alle relative istruzioni fornite nei modelli di dichiarazione.

COMUNICAZIONE DI AVVENUTA PRESENTAZIONE TELEMATICA

La comunicazione dell'Agenzia delle entrate attestante l'avvenuta presentazione dell'istanza per via telematica, è trasmessa attraverso lo stesso canale all'utente che ha effettuato l'invio. Tale comunicazione è consultabile nella Sezione "Ricevute" del sito internet dell'Agenzia delle Entrate, riservata agli utenti registrati ai servizi telematici. La stessa comunicazione di ricezione può essere richiesta senza limiti di tempo (sia dal contribuente che dall'intermediario) a qualunque Ufficio dell'Agenzia delle entrate.

In relazione alla verifica della tempestività delle richieste presentate per via telematica, si considerano tempestive le istanze trasmesse entro i termini prescritti, ma scartate dal servizio te-

lematico, purché ritrasmesse entro i cinque giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell' Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto (cfr. circolare del Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate n. 195 del 24.09.1999).

FRONTESPIZIO

PERIODO DI RIFERIMENTO

Anno e trimestre

Indicare l'anno d'imposta e il trimestre (valori da 1 a 3) nel quale è maturata l'eccedenza detraibile che si intende chiedere a rimborso e/o utilizzare in compensazione.

CASI PARTICOLARI DI COMPILAZIONE

I contribuenti che si trovano in una delle situazioni sottoelencate sono tenuti a barrare la casella o le caselle corrispondenti.

Regimi particolari

Soggetti che hanno adottato, per obbligo di legge o per opzione, particolari criteri di determinazione dell'imposta dovuta ovvero detraibile.

In quest'ultimo caso, il rigo TB32 (imposta ammessa in detrazione) deve essere compilato tenendo conto degli specifici criteri previsti dal regime di appartenenza.

Contribuenti con contabilità separate

Soggetti che esercitano più attività gestite, per obbligo di legge o per opzione, con contabilità separata ai sensi dell'art. 36.

In tal caso, i contribuenti presentano, oltre al frontespizio, un solo modulo riepilogativo dei dati relativi a tutte le attività esercitate, indicando il valore 1 nel campo "Mod. n".

Enti e società controllanti e controllate

Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 73 possono richiedere il rimborso infrannuale ovvero utilizzare in compensazione l'eccedenza di credito del gruppo relativa a quelle società facenti parte del gruppo in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30, terzo comma, lettere a), b), e) nonché c) e d), queste ultime con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma.

A tal fine, l'ente o società controllante presenta l'apposito prospetto riepilogativo ad essi riservato allegando, per ciascuna delle società in possesso dei requisiti di cui al citato art. 30, il modulo previsto per la generalità dei contribuenti con l'indicazione degli elementi contabili del trimestre. Per la compilazione del prospetto si rinvia alle istruzioni fornite a **pagina 11**.

Correttiva nei termini

Riguarda l'ipotesi in cui, prima della scadenza del termine di presentazione, si intenda rettificare o integrare un'istanza già presentata.

In tal caso, deve essere compilato un nuovo modello, completo in tutte le sue parti.

Modifica istanza precedente

La casella deve essere barrata nel caso in cui si intenda modificare, secondo le istruzioni fornite con la risoluzione n. 99 dell'11 novembre 2014 e con la circolare n. 35 del 27 ottobre 2015, un'istanza già tempestivamente presentata. In tal caso, deve essere compilato un nuovo modello, completo in tutte le sue parti.

CONTRIBUENTI CON CONTABILITÀ PRESSO TERZI

I contribuenti che avendo affidato a terzi la tenuta della contabilità hanno optato per l'effettuazione delle liquidazioni periodiche secondo il regime previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 100, come chiarito con la risoluzione n. 6 dell'11 gennaio 2011, ai fini della determinazione dell'eccedenza IVA rimborsabile relativa ad un determinato trimestre devono fare riferimento alla differenza tra l'imposta esigibile relativa alle operazioni attive registrate nel trimestre stesso e l'imposta detraibile relativa agli acquisti registrati nel medesimo periodo. Con riferimento alle predette operazioni occorrerà anche verificare la presenza dei presupposti individuati dall'articolo 30. Ad esempio, per il primo trimestre dell'anno d'imposta le operazioni da considerare sono costituite dalle operazioni attive e passive registrate nei mesi di gennaio, febbraio e marzo.

DATI DEL CONTRIBUENTE

Numero di partita IVA

Deve essere indicato il numero di partita IVA attribuito a ciascun contribuente.

Codice attività

Indicare il codice dell'attività svolta in via prevalente (con riferimento al maggior volume d'affari) desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche, vigente al momento della presentazione del modello, consultabile presso gli uffici dell'Agenzia delle entrate e reperibile sul sito Internet dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.gov.it e del Ministero dell'Economia e delle Finanze www.finanze.gov.it.

Natura giuridica

AVVERTENZA: la seguente tabella è comprensiva di tutti i codici relativi alla diversa modulistica dichiarativa ed utilizzabili solo in funzione della specificità di ogni singolo modello. Pertanto, il soggetto che compila l'istanza avrà cura di individuare il codice ad esso riferibile in relazione alla natura giuridica rivestita.

TABELLA GENERALE DI CLASSIFICAZIONE NATURA GIURIDICA

SOGGETTI RESIDENTI

- | | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Società in accomandita per azioni2. Società a responsabilità limitata3. Società per azioni4. Società cooperative e loro consorzi iscritti nei registri prefettizi e nello schedario della cooperazione5. Altre società cooperative6. Mutue assicuratrici7. Consorzi con personalità giuridica8. Associazioni riconosciute9. Fondazioni10. Altri enti ed istituti con personalità giuridica11. Consorzi senza personalità giuridica12. Associazioni non riconosciute e comitati13. Altre organizzazioni di persone o di beni senza personalità giuridica (escluse le comunioni)14. Enti pubblici economici15. Enti pubblici non economici16. Casse mutue e fondi di previdenza, assistenza, pensioni o simili con o senza personalità giuridica17. Opere pie e società di mutuo soccorso18. Enti ospedalieri19. Enti ed istituti di previdenza e di assistenza sociale20. Aziende autonome di cura, soggiorno e turismo21. Aziende regionali, provinciali, comunali e loro consorzi22. Società, organizzazioni ed enti costituiti all'estero non altrimenti classificabili con sede dell'amministrazione od oggetto principale in Italia23. Società semplici ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR24. Società in nome collettivo ed equiparate ai sensi dell'art. 5, comma 3, lett. b), del TUIR25. Società in accomandita semplice26. Società di armamento27. Associazione fra artisti e professionisti | <ol style="list-style-type: none">28. Aziende coniugali29. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)50. Società per azioni, aziende speciali e consorzi di cui agli artt. 31, 113, 114, 115 e 116 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)51. Condomini52. Depositi I.V.A.53. Società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro54. Trust55. Amministrazioni pubbliche56. Fondazioni bancarie57. Società europea58. Società cooperativa europea59. Rete di imprese |
|--|---|

SOGGETTI NON RESIDENTI

30. Società semplici, irregolari e di fatto
31. Società in nome collettivo
32. Società in accomandita semplice
33. Società di armamento
34. Associazioni fra professionisti
35. Società in accomandita per azioni
36. Società a responsabilità limitata
37. Società per azioni
38. Consorzi
39. Altri enti ed istituti
40. Associazioni riconosciute, non riconosciute e di fatto
41. Fondazioni
42. Opere pie e società di mutuo soccorso
43. Altre organizzazioni di persone e di beni
44. Trust
45. GEIE (Gruppi europei di interesse economico)

Dati identificativi

Il contribuente deve indicare i seguenti dati:

- se persona fisica, il cognome, il nome, il sesso, la data di nascita, il comune di nascita e la sigla della provincia. In caso di nascita all'estero, nello spazio riservato all'indicazione del comune va riportato solo lo Stato estero di nascita;
- se soggetto diverso dalle persone fisiche, la denominazione o la ragione sociale risultante dall'atto costitutivo. La denominazione deve essere riportata senza abbreviazioni, ad eccezione della natura giuridica che deve essere indicata in forma contratta (esempio: S.a.s. per Società accomandita semplice).

Indirizzo di posta elettronica e numeri telefonici

L'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica, del numero di telefono o cellulare e del fax è facoltativa. Indicando il numero di telefono o cellulare, fax e l'indirizzo di posta elettronica, si potranno ricevere gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate informazioni ed aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

DICHIARANTE DIVERSO DAL CONTRIBUENTE

Il presente riquadro deve essere compilato con l'indicazione dei dati relativi al soggetto che sottoscrive il presente modello nell'ipotesi in cui questo sia diverso dal contribuente istante. Il riquadro deve essere compilato con l'indicazione del codice fiscale della persona fisica che sottoscrive il modello, del codice di carica corrispondente nonché dei dati anagrafici richiesti. Qualora il modello sia presentato da una società per conto di un altro contribuente, deve essere compilato anche il campo denominato "**Codice fiscale società dichiarante**", indicando, in tal caso, nell'apposito campo, il codice di carica corrispondente al rapporto intercorrente tra la società dichiarante e il contribuente. In tale ipotesi rientrano, ad esempio, la società nominata rappresentante fiscale da un soggetto non residente, ai sensi dell'art. 17, terzo comma; la società che presenta il modello in qualità di rappresentante negoziale del contribuente.

Codice Carica

Indicare il codice di carica del rappresentante desumendolo dalla seguente tabella:

TABELLA GENERALE DEI CODICI DI CARICA

- | | |
|---|---|
| 1 | Rappresentante legale, negoziale o di fatto, socio amministratore |
| 2 | Rappresentante di minore, inabilitato o interdetto, amministratore di sostegno ovvero curatore dell'eredità giacente, amministratore di eredità devoluta sotto condizione sospensiva o in favore di nascituro non ancora concepito |
| 3 | Curatore fallimentare |
| 4 | Commissario liquidatore (liquidazione coatta amministrativa ovvero amministrazione straordinaria) |
| 5 | Custode giudiziario (custodia giudiziaria), amministratore giudiziario in qualità di rappresentante dei beni sequestrati ovvero commissario giudiziale (amministrazione controllata) |
| 6 | Rappresentante fiscale di soggetto non residente |
| 7 | Erede |
| 8 | Liquidatore (liquidazione volontaria) |
| 9 | Soggetto che presenta la richiesta per conto del soggetto estinto a seguito di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (cessionario d'azienda, società beneficiaria, incorporante, conferitaria, ecc.) |

SOTTOSCRIZIONE

Il modello deve essere sottoscritto, a pena di nullità, dal contribuente o da chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale.

L'ente o società controllante che presenta istanza di rimborso o compensazione dell'eccedenza di credito di gruppo deve indicare il numero dei moduli allegati, relativi alle società partecipanti alla liquidazione di gruppo in possesso dei requisiti di cui all'art. 30.

IMPEGNO ALLA PRESENTAZIONE TELEMATICA

Il riquadro deve essere compilato e sottoscritto solo dall'incaricato che trasmette l'istanza.

L'incaricato deve riportare:

- il proprio codice fiscale;
- la data (giorno, mese e anno) di assunzione dell'impegno a trasmettere l'istanza.

Inoltre, nella casella relativa al soggetto che ha predisposto l'istanza, deve essere indicato il codice 1 se la stessa è stata predisposta dal contribuente ovvero il codice 2 se predisposta da chi effettua l'invio.

Modulo

Nel campo "**Mod. N.**" posto in alto a destra in entrambe le pagine del modulo, la generalità dei contribuenti deve indicare il valore 1. Solo nel caso di richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione da parte di **enti o società controllanti** che si avvalgono della particolare procedura di liquidazione di gruppo di cui all'art. 73 deve essere indicato, per ciascun modulo allegato al prospetto riepilogativo, il corrispondente numero progressivo.

QUADRO TA OPERAZIONI ATTIVE

Nel quadro devono essere indicate le **operazioni attive annotate** o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) ovvero in quello dei corrispettivi (art. 24) **per il trimestre cui si riferisce il modello.**

Si fa presente che, nel particolare caso in cui debbano essere indicate operazioni imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello, gli imponibili relativi a dette operazioni dovranno essere compresi nei righi corrispondenti alle aliquote più prossime a quelle applicate calcolando le corrispondenti imposte, e le relative differenze d'imposta (positive o negative) dovranno essere incluse nel rigo TA23, campo 1, fra le variazioni ed evidenziate separatamente nel campo 2 dello stesso rigo.

Esclusivamente in questa ipotesi, nel calcolo dell'aliquota media per la verifica della sussistenza del presupposto di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a), occorre tener conto anche delle predette differenze d'imposta esposte nel campo 2 del rigo TA23.

Righi da TA1 a TA13 indicare le operazioni imponibili, suddivise secondo l'aliquota o la percentuale di compensazione applicata, per le quali, nel trimestre cui si riferisce il modello, si è verificata l'**esigibilità dell'imposta** (comprese quelle ad esigibilità differita annotate in periodi precedenti). Nei righi devono essere comprese le sole variazioni operate ai sensi dell'art. 26, che si riferiscono ad operazioni registrate nel medesimo trimestre di riferimento, escludendo, pertanto, le variazioni annotate nel medesimo trimestre ma relative ad operazioni registrate in periodi precedenti da indicare esclusivamente nel rigo TA23, campo 1. L'imposta va calcolata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota o percentuale di compensazione.

Rigo TA20 indicare le seguenti tipologie di operazioni:

- cessioni e prestazioni di servizi per le quali la disciplina IVA prevede l'applicazione dell'imposta da parte del cessionario attraverso il meccanismo del reverse charge;
- operazioni non soggette all'imposta effettuate in applicazione di determinate norme agevolative nei confronti dei terremotati e soggetti assimilati.

Rigo TA21 indicare il totale dell'imponibile relativo alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni applicando l'articolo 17-ter.

Rigo TA22 indicare il totale degli imponibili riportati nella colonna 1 dei righi da TA1 ad TA21 ed il totale dell'imposta derivante dalla somma degli importi indicati nella colonna 2 dei righi da TA1 ad TA13.

Rigo TA23 indicare:

- **campo 1** le variazioni e gli arrotondamenti di imposta. In particolare, nel rigo deve essere compresa l'imposta relativa alle variazioni operate ai sensi dell'art. 26, registrate nel trimestre cui si riferisce il modello e relative ad operazioni registrate in trimestri precedenti;
- **campo 2** le differenze d'imposta (positive o negative), già comprese nel campo 1, derivanti dall'indicazione, nei righi corrispondenti all'aliquota più prossima, delle operazioni imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello.

Rigo TA24 indicare il totale dell'IVA sulle operazioni imponibili risultante dalla somma algebrica degli importi dei righi TA22, colonna 2 e TA23 campo 1.

Rigo TA30 indicare le seguenti tipologie di operazioni non imponibili:

- esportazioni, operazioni assimilate e servizi internazionali previsti negli artt. 8, 8-bis e 9 nonché operazioni ad essi equiparate per legge di cui agli artt. 71 (operazioni con lo Stato Città del Vaticano e con la Repubblica di San Marino) e 72 (operazioni nei confronti di determinati organismi internazionali ecc.);
- cessioni di cui agli artt. 41 e 58 del D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
- le cessioni intracomunitarie di beni estratti da un deposito IVA con spedizione in altro Stato membro della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera f), del D.L. n. 331 del 1993);
- le cessioni di beni estratti da un deposito IVA con trasporto o spedizione fuori del territorio della Unione Europea (art. 50-bis, comma 4, lettera g), del D.L. n. 331 del 1993);
- le operazioni effettuate fuori della Unione Europea, dalle agenzie di viaggio e turismo rientranti nel regime speciale previsto dell'art. 74-ter;
- le esportazioni di beni usati e degli altri beni di cui al D.L. 23 febbraio 1995, n. 41.

Si precisa che, in detta ipotesi, nel presente rigo deve essere indicato esclusivamente il c.d. "margine", in quanto ai sensi dell'art. 37, comma 1, del predetto D.L. n. 41/1995, la differenza tra il prezzo dovuto dal cessionario del bene e quello relativo all'acquisto, aumentato delle spese di riparazione e di quelle accessorie, è non imponibile. La restante parte del corrispettivo deve, invece, essere compresa nel rigo TA31.

Rigo TA31 indicare l'ammontare delle operazioni diverse da quelle indicate nei righi precedenti (ad esempio, le operazioni esenti, le cessioni effettuate nei confronti di viaggiatori residenti o domiciliati fuori della Comunità europea di cui all'art. 38-quater, la parte che non costituisce margine delle cessioni imponibili e non imponibili di beni usati, le operazioni

prive del requisito della territorialità di cui agli articoli da 7 a 7-septies per le quali è stata emessa fattura ai sensi dell'articolo 21, comma 6-bis).

Rigo TA32 indicare il totale degli importi esposti nei rigi TA22, colonna 1, TA30 e TA31.

Rigo TA33 indicare l'ammontare complessivo delle cessioni imponibili di beni ammortizzabili del trimestre, già compreso nel rigo TA22, tenendo conto delle relative variazioni operate ai sensi dell'art. 26 riferite alle cessioni di beni ammortizzabili registrate nel trimestre di riferimento.

QUADRO TB OPERAZIONI PASSIVE

Nel quadro devono essere indicati gli **acquisti** e le **importazioni imponibili annotati** nel registro degli acquisti (art. 25) per il trimestre cui si riferisce il modello.

Si fa presente che, nel particolare caso in cui debbano essere indicati acquisti imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello, gli imponibili relativi a dette operazioni dovranno essere compresi nei rigi corrispondenti alle aliquote più prossime a quelle applicate calcolando le corrispondenti imposte, e le relative differenze d'imposta (positive o negative) dovranno essere incluse nel rigo TB21, campo 1, fra le variazioni ed evidenziate separatamente nel campo 2 dello stesso rigo. Esclusivamente in questa ipotesi, nel calcolo dell'aliquota media per la verifica della sussistenza del presupposto di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a), occorre tener conto anche delle predette differenze d'imposta esposte nel campo 2 del rigo TB21.

Righi da TB1 a TB13 indicare, in corrispondenza delle aliquote o percentuali di compensazione applicate, gli acquisti all'interno, intracomunitari e le importazioni assoggettati ad imposta, per i quali si è verificata l'esigibilità ed è stato **esercitato il diritto alla detrazione** nel periodo cui si riferisce il modello.

Nei rigi devono essere comprese le sole variazioni di cui all'art. 26, che si riferiscono ad acquisti registrati nel medesimo trimestre di riferimento.

L'imposta afferente i predetti acquisti è determinata moltiplicando ciascun imponibile per la corrispondente aliquota o percentuale di compensazione.

Rigo TB20 indicare il totale degli importi evidenziati nei rigi da TB1 a TB13.

Rigo TB21 indicare:

- **campo 1** le variazioni e gli arrotondamenti di imposta. Nel campo deve essere compresa l'imposta relativa alle variazioni operate ai sensi dell'art. 26, registrate nel trimestre cui si riferisce il modello e riferite ad acquisti registrati in trimestri precedenti.
- **campo 2** le differenze d'imposta (positive o negative), già comprese nel campo 1, derivanti dall'indicazione, nei rigi corrispondenti all'aliquota più prossima, degli acquisti imponibili con aliquote d'imposta o percentuali di compensazione non più presenti nel modello.

Rigo TB22 indicare il totale dell'IVA sugli acquisti e importazioni per i quali è stata operata la detrazione, risultante dalla somma algebrica degli importi dei rigi TB20, colonna 2 e TB21, campo 1.

Rigo TB30 indicare gli acquisti imponibili interni, intracomunitari e importazioni per i quali ai sensi dell'art. 19-bis1 o di altre disposizioni non è ammessa la detrazione dell'imposta.

Per gli acquisti per i quali è prevista la detrazione parziale dell'imposta (es. 40%) deve essere indicata soltanto la quota di imponibile corrispondente alla parte d'imposta non detraibile. La restante quota di imponibile e d'imposta deve essere indicata nei rigi da TB1 a TB13.

Rigo TB31 indicare la percentuale di detrazione applicata durante l'anno di riferimento secondo quanto previsto dall'art. 19, comma 5.

Rigo TB32 indicare l'ammontare dell'imposta ammessa in detrazione nel periodo di riferimento, corrispondente all'importo indicato nel rigo TB22, ovvero a quello risultante dall'applicazione al predetto importo della percentuale di detrazione di cui al rigo TB31. I contribuenti che adottano **speciali criteri** di determinazione dell'imposta detraibile devono indicare l'imposta risultante dall'applicazione del regime di appartenenza, che potrebbe non coincidere con l'importo indicato nel rigo TB22.

Nell'ipotesi di esercizio di più **attività gestite con contabilità separata** ai sensi dell'art. 36, deve essere indicato l'ammontare complessivo dell'imposta detraibile tenendo conto della presenza di eventuali criteri che derogano al principio ordinario di determinazione dell'imposta.

Ad esempio, in presenza di una attività in cui l'imposta ammessa in detrazione è determinata applicando la percentuale di detrazione, il contribuente dovrà procedere a determinare separatamente, per ciascuna delle attività esercitate, l'imposta ammessa in detrazione secondo gli specifici criteri ed indicare nel presente rigo la somma degli importi risultanti.

Rigo TB33 indicare l'ammontare complessivo degli acquisti di beni ammortizzabili imponibili, per i quali è stato esercitato il diritto alla detrazione nel trimestre, il cui importo è già compreso nel rigo TB20, tenendo conto delle relative variazioni operate ai sensi dell'art. 26 riferite agli acquisti di beni ammortizzabili registrati nel trimestre di riferimento.

QUADRO TC DETERMINAZIONE DEL CREDITO

Rigo TC1 indicare l'ammontare dell'IVA relativa alle operazioni imponibili, riportato dal rigo TA24.

Rigo TC2 indicare l'imposta relativa a particolari tipologie di operazioni per le quali la stessa, in base a specifiche disposizioni, è dovuta dal cessionario o committente ovvero dai soggetti operanti in particolari settori di attività per le provvigioni da loro corrisposte. Trattasi, in particolare:

- degli acquisti di beni provenienti dallo Stato Città del Vaticano e dalla Repubblica di San Marino (art. 71, secondo comma) per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta a norma dell'art. 17, secondo comma;
- delle operazioni di estrazione di beni dai depositi IVA di cui all'art. 50-bis del D.L. n. 331 del 1993, operate ai fini della loro utilizzazione o in esecuzione di atti di commercializzazione nel territorio dello Stato;
- degli acquisti di beni e servizi da soggetti residenti all'estero di cui all'art. 17, secondo comma;
- dei compensi corrisposti ai rivenditori di documenti di viaggio ai sensi del decreto 30 luglio 2009;
- delle provvigioni corrisposte dalle agenzie di viaggio ai loro intermediari, ai sensi dell'art. 74-ter, ottavo comma;
- degli acquisti all'interno, intracomunitari e delle importazioni di beni di cui all'art. 74, commi 7 e 8, per i quali il cessionario è tenuto al pagamento dell'imposta;
- degli acquisti effettuati all'interno, intracomunitari e delle importazioni di oro diverso dall'oro da investimento (c.d. oro industriale) e di argento puro e degli acquisti di oro da investimento per i quali è stata esercitata l'opzione per l'applicazione dell'IVA da parte del cedente, per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell'art. 17, comma 5;
- degli acquisti intracomunitari di beni;
- degli acquisti di servizi resi nel settore edile da subappaltatori nei confronti delle imprese di costruzioni o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di altro appaltatore, ai sensi dell'art. 17, sesto comma, lett. a);
- degli acquisti di fabbricati o porzioni di fabbricato per i quali l'imposta è dovuta dal cessionario ai sensi dell'art. 17, sesto comma, lett. a-bis);
- degli acquisti di cui all'art 17, sesto comma, lettere b) e c) (vedi circolari n. 59 del 2010 e n. 21 del 2016);
- degli acquisti di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione d'impianti e di completamento relativi ad edifici, ai sensi dell'art. 17, sesto comma, lett. a-ter);
- degli acquisti di titoli ambientali di cui all'art 17, sesto comma, lettere d-bis), d-ter) e d-quater);
- degli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 17-ter nell'esercizio di attività commerciali.

Rigo TC3 indicare l'IVA a debito risultante dalla somma degli importi indicati ai precedenti righe TC1 e TC2.

Rigo TC4 indicare l'importo di cui al rigo TB32.

Rigo TC5 indicare l'importo detraibile (c.d. IVA teorica) a norma dell'art. 34, comma 9, da parte dei produttori agricoli che hanno effettuato cessioni non imponibili di prodotti agricoli compresi nella Tabella A - parte prima -, ai sensi dell'art. 8, primo comma, dell'art. 38-quater e dell'art. 72, nonché cessioni intracomunitarie di prodotti agricoli. L'importo da indicare nel presente rigo deve essere calcolato applicando le percentuali di compensazione che sarebbero applicabili se le predette operazioni fossero state effettuate nel territorio dello Stato.

Rigo TC6 indicare l'IVA detraibile risultante dalla somma degli importi indicati nei righe TC4 e TC5.

Rigo TC7 indicare l'imposta a credito per il periodo ricavata dalla differenza tra il rigo TC6 e il rigo TC3. Si evidenzia che, ai fini della richiesta del rimborso o dell'utilizzo in compensazione del credito IVA, l'importo indicato nel rigo deve essere superiore a 2.582,28 euro.

QUADRO TD SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI - RIMBORSO E/O COMPENSAZIONE - ALTRI DATI

Il quadro è costituito da **quattro sezioni**:

- la **prima** per l'indicazione dei presupposti richiesti dall'art. 30, terzo comma;
- la **seconda** per l'indicazione dell'importo da chiedere a rimborso e/o da utilizzare in compensazione;
- la **terza** riservata ai soggetti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso nonché all'esonero dalla prestazione della garanzia
- la **quarta** riservata agli enti o società partecipanti all'IVA di gruppo.

SEZIONE 1 Sussistenza dei presupposti

Barrare la casella corrispondente al presupposto che legittima la richiesta di rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale.

Rigo TD1 – Aliquota media – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. a).

Trattasi di coloro che effettuano esclusivamente o prevalentemente operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni. Il diritto al rimborso o all'utilizzo in compensazione del credito IVA spetta se l'aliquota mediamente applicata sugli acquisti e sulle importazioni supera quella mediamente applicata sulle operazioni attive maggiorata del 10%. Nel calcolo dell'aliquota media devono essere esclusi sia gli acquisti (e/o le importazioni) che le cessioni di beni ammortizzabili. Si ricorda che le spese generali devono essere comprese tra gli acquisti. Nel calcolo dell'aliquota media occorre tenere conto della seconda cifra decimale.

Nel campo relativo all'**aliquota media delle operazioni attive maggiorata del 10%** indicare la percentuale calcolata secondo la seguente formula:

$$\left[\frac{(TA22 \text{ col. 2} + TA23 \text{ campo 2}) - TA33 \text{ col. 2}}{TA22 \text{ col. 1} - TA33 \text{ col. 1}} \times 100 \right] \times 1,1$$

Nel campo relativo all'**aliquota media delle operazioni passive** indicare la percentuale calcolata secondo la seguente formula:

$$\frac{(TB20 \text{ col. 2} + TB21 \text{ campo 2}) - TB33 \text{ col. 2}}{TB20 \text{ col. 1} - TB33 \text{ col. 1}} \times 100$$

Nel caso di contribuente che esercita più **attività gestite con contabilità separata** ai sensi dell'art. 36, i campi del presente rigo devono essere compilati facendo esclusivo riferimento alle operazioni effettuate nell'esercizio dell'attività prevalentemente esercitata e per la quale si è verificata la sussistenza del presupposto. Pertanto, in tale ipotesi, nel calcolare l'aliquota media non si potrà fare riferimento al contenuto dei righi indicati nelle formule sopra riportate, in quanto questi riguardano l'ammontare complessivo delle operazioni effettuate dal contribuente.

Rigo TD2 – Operazioni non imponibili – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. b), in quanto hanno effettuato nel trimestre operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9, nonché le altre operazioni non imponibili indicate nel rigo TA30, per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nello stesso periodo. La percentuale deve essere arrotondata all'unità superiore ed il rimborso compete se il rapporto percentuale tra l'ammontare delle operazioni non imponibili e quello complessivo delle operazioni effettuate risulta superiore al 25%.

Nel campo relativo alla **percentuale delle operazioni effettuate** indicare il rapporto calcolato secondo la seguente formula:

$$\frac{TA30}{TA32} \times 100$$

Rigo TD3 – Acquisto di beni ammortizzabili – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. c), con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma, in quanto hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili.

In tale ipotesi può essere chiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.

Rigo TD4 – Soggetti non residenti – Riservato ai contribuenti che, ai sensi dell'art. 30, terzo comma, lett. e), si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma dell'art. 17.

Trattasi di operatori non residenti che si sono identificati direttamente in Italia ai sensi dell'art. 35-ter ovvero che abbiano formalmente nominato un rappresentante fiscale nello Stato.

Detti soggetti possono chiedere il rimborso o utilizzare in compensazione il credito IVA del trimestre di riferimento, anche in assenza dei presupposti previsti dalle altre lettere dell'art. 30.

Rigo TD5 – Operazioni non soggette – Riservato ai contribuenti per i quali si è verificato il presupposto previsto dall'articolo 30, terzo comma, lettera d), con le limitazioni previste dall'articolo 38-bis, secondo comma, in quanto hanno effettuato nei confronti di soggetti passivi non stabiliti nel territorio dello Stato, per un importo superiore al 50 per cento dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate, prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessorie ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, ovvero prestazioni di servizi di cui all'articolo 19, comma 3, lettera a-bis).

SEZIONE 2

Rimborso
e/o compensazione

La sezione non deve essere compilata nell'ipotesi di soggetti che partecipano alla particolare procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo di cui all'art. 73.

Rigo TD6 indicare l'ammontare del credito infrannuale chiesto a rimborso.

Per quanto riguarda le modalità di erogazione dei rimborsi l'articolo 38-bis (come modificato dall'art. 7-quater, comma 32, del decreto legge n. 193 del 2016, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 dicembre 2016, n. 225) prevede:

- l'innalzamento a 30.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:
 - a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese start-up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179;
 - b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:
 - 1) al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
 - 2) al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
 - 3) all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;
 - c) da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;
 - d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività.

Per chiarimenti e approfondimenti sulle modalità di esecuzione dei rimborsi alla luce delle modifiche apportate all'articolo 38-bis dal decreto legislativo n. 175 del 2014, vedi circolare n. 32 del 30 dicembre 2014.

Rigo TD7 indicare l'ammontare del credito infrannuale che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, tenendo conto che tale ammontare partecipa al limite annuo di 700.000 euro (articolo 9, comma 2, decreto legge n. 35 del 2013).

Per effetto dell'art. 35, comma 6-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il predetto limite annuo è elevato ad un milione di euro nei confronti dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80 per cento da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto.

Si evidenzia che l'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge. Inoltre, il superamento del limite di 5.000 euro annui, limite modificato dall'articolo 8, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Per approfondimenti e chiarimenti, vedi il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Si ricorda che la somma degli importi indicati nei rigi TD6 e TD7 non deve essere superiore all'imposta a credito risultante al rigo TC7 ovvero all'imposta relativa agli acquisti di beni ammortizzabili in presenza del presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lettera c).

SEZIONE 3

Erogazione rimborso

Rigo TD8 La compilazione del rigo è prevista ai fini dell'erogazione prioritaria del rimborso nonché ai fini dell'esonero dalla prestazione della garanzia.

Contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso

La **casella 1** "contribuenti ammessi all'erogazione prioritaria del rimborso" è riservata ai contribuenti che rientrano tra le categorie individuate dai decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, emanati ai sensi del penultimo comma dell'art. 38-bis, per le quali è prevista l'erogazione dei rimborsi in via prioritaria.

Indicare il codice:

- **1**, riservato ai soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell'articolo 17;
- **2**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- **3**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
- **4**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati;
- **5**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2007 30.30.09, e cioè i soggetti che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi;
- **6**, riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 17-ter. L'erogazione prioritaria del rimborso è riconosciuta per un importo non superiore all'ammontare complessivo dell'imposta applicata alle predette operazioni effettuate nel periodo in cui si è determinata l'eccedenza d'imposta detraibile. Tale importo deve essere indicato nel **campo 2** "Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter";
- **7**, riservato ai soggetti che svolgono l'attività individuata dal codice ATECO 2007 59.14.00, e cioè i soggetti che esercitano l'attività di proiezione cinematografica;
- **8**, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera a-ter).

Il **campo 3** è riservato ai contribuenti non tenuti alla presentazione della garanzia. La casella deve essere compilata indicando il codice:

- **1** se l'istanza è dotata di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall'articolo 38-bis, comma 3, lettere a), b) e c);
- **2** se il rimborso è richiesto dai curatori fallimentari e dai commissari liquidatori;
- **3** se il rimborso è richiesto dalle società di gestione del risparmio indicate nell'articolo 8, del decreto-legge n. 351 del 2001;
- **4** se il rimborso è richiesto dai contribuenti che hanno aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
- **5** se il rimborso è richiesto dai contribuenti che si avvalgono del programma di assistenza realizzato dall'Agenzia delle entrate di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Attestazione condizioni patrimoniali

L'articolo 38-bis, comma 3, prevede la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia presentando l'istanza munita di visto di conformità o della sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'articolo 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali. In particolare, è necessario attestare che:

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Come chiarito dalla circolare n. 32 del 30 dicembre 2014, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa mediante la sottoscrizione del presente riquadro. Si evidenzia che la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento d'identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia l'istanza ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

Visto di conformità

Il riquadro deve essere compilato per apporre il visto di conformità ed è riservato al responsabile del CAF o al professionista che lo rilascia.

Negli spazi appositi vanno riportati il codice fiscale del responsabile del CAF e quello relativo allo stesso CAF, ovvero va riportato il codice fiscale del professionista. Il responsabile

dell'assistenza fiscale del CAF o il professionista deve inoltre apporre la propria firma che attesta il rilascio del visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241 del 1997.

Sottoscrizione organo di controllo

Il riquadro è riservato ai soggetti che possono in alternativa all'apposizione del visto di conformità far sottoscrivere l'istanza dall'organo incaricato ad effettuare il controllo contabile.

Con la sottoscrizione dell'istanza da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile viene attestata l'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999. Si evidenzia che l'infedele attestazione dell'esecuzione dei controlli comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 39, comma 1, lettera a), primo periodo del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 e, in caso di ripetute violazioni o di violazioni particolarmente gravi, è effettuata apposita segnalazione agli organi competenti per l'adozione di ulteriori provvedimenti.

Negli appositi campi devono essere indicati:

- dal revisore contabile iscritto nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, nella casella **Soggetto**, il **codice 1**;
- dal responsabile della revisione (ad esempio il socio o l'amministratore) se trattasi di società di revisione iscritta nel Registro istituito presso il Ministero dell'Economia e delle finanze, nella casella **Soggetto**, il **codice 2**. Occorre compilare, inoltre, un distinto campo nel quale indicare il codice fiscale della società di revisione, avendo cura di riportare nella casella **Soggetto** il **codice 3** senza compilare il campo firma;
- dal collegio sindacale nella casella **Soggetto**, per ciascun membro, il **codice 4**.

Il soggetto che effettua il controllo contabile deve, inoltre, indicare il proprio codice fiscale.

SEZIONE 4

Ente o società partecipante all'IVA di gruppo

Rigo TD9 Il rigo deve essere compilato esclusivamente nelle ipotesi di richiesta di rimborso o di utilizzo in compensazione dell'eccedenza detraibile risultante dalle annotazioni periodiche riepilogative di gruppo. Indicare, nel **campo 1**, il numero di partita IVA dell'ente o società partecipante all'IVA di gruppo cui il modulo si riferisce, per il quale nel quadro TE è stato indicato, nella corrispondente casella della colonna 2, il possesso di uno dei requisiti richiesti dall'art. 30, terzo comma, lett. a), b), c), d) ed e). Nel **campo 2**, indicare l'importo chiesto a rimborso dalla controllante.

PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Riservato all'ente o società controllante per la richiesta di rimborso o per l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale del gruppo

Gli enti e le società controllanti che si avvalgono delle disposizioni di cui all'art. 73 possono chiedere il rimborso infrannuale ovvero utilizzare in compensazione l'eccedenza di credito del gruppo relativa a quelle società in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30, terzo comma, lettere a), b), e) nonché c) e d), queste ultime con le limitazioni previste dall'art. 38-bis, secondo comma. A tal fine devono presentare il modello compilando:

- il **frontespizio**, in cui indicare i dati dell'ente o società controllante;
- il presente **prospetto riepilogativo**;
- un **modulo** per ciascuna società del gruppo in possesso dei requisiti di cui all'art.30.

Ogni modulo deve essere contraddistinto da un numero progressivo da indicare nel campo "Mod. n."

In alto indicare il codice fiscale dell'ente o società controllante e nel rigo TD9 la partita IVA del soggetto a cui il modulo si riferisce.

QUADRO TE

SEZIONE I

Società del gruppo

PROSPETTO N.: nel caso in cui non fossero sufficienti i 39 righi deve essere compilato un altro prospetto per indicare tutte le società partecipanti alla liquidazione di gruppo, riportando per ciascuno di essi il corrispondente numero progressivo (es. 01, 02 ecc).

La sezione è prevista per l'indicazione dei dati concernenti tutti i soggetti partecipanti alla liquidazione IVA di gruppo, compresa la controllante.

Nella **colonna 1** indicare il numero partita IVA.

Nella **colonna 2** indicare per le società in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 30, terzo comma, il relativo presupposto utilizzando una delle seguenti lettere:

- A – aliquota media - per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. a);
- B – operazioni non imponibili - per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. b);
- C – acquisto di beni ammortizzabili - per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. c);
- E – soggetti non residenti - per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. e);
- F – operazioni non soggette - per l'ipotesi di cui all'art. 30, terzo comma, lett. d).

Nella **colonna 3**, indicare il codice corrispondente al presupposto che consente di accedere all'erogazione del rimborso in via prioritaria:

- **1**, riservato ai soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell'articolo 17;
- **2**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, e cioè i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
- **3**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, e cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
- **4**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, e cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati;
- **5**, riservato ai soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECO 2007 30.30.09, e cioè i soggetti che fabbricano aeromobili, veicoli spaziali e i relativi dispositivi;
- **6**, riservato ai soggetti che hanno effettuato operazioni nei confronti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 17-ter;
- **7**, riservato ai soggetti che svolgono l'attività individuata dal codice ATECO 2007 59.14.00, e cioè i soggetti che esercitano l'attività di proiezione cinematografica;
- **8**, riservato ai soggetti che effettuano le prestazioni di servizi di cui all'articolo 17, sesto comma, lettera a-ter).

La casella della **colonna 4** è riservata ai soggetti che partecipano alla procedura di liquidazione dell'IVA di gruppo non tenuti alla presentazione della garanzia. La casella deve essere compilata indicando il codice:

- **1** se il modulo relativo all'ente o società del gruppo è dotato di visto di conformità o della sottoscrizione da parte dell'organo di controllo e della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che attesta la presenza delle condizioni individuate dall'articolo 38-bis, comma 3 lettere a), b) e c);
- **2** se l'ente o società del gruppo ha aderito al regime di adempimento collaborativo previsto dagli artt. 3 e seguenti del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128;
- **3** se l'ente o società del gruppo si avvale del programma di assistenza realizzato dall'Agenzia delle entrate di cui all'art. 4, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127.

Nelle **colonne 5 e 6** (da compilare alternativamente) indicare il saldo a credito o a debito relativo al trimestre. Tale importo per le società con liquidazioni mensili è dato dalla somma algebrica degli importi trasferiti alla controllante nel corso del trimestre di riferimento.

SEZIONE 2

Determinazione del credito

ATTENZIONE: le sezioni 2 e 3 devono essere compilate esclusivamente nel prospetto n. 01.

Rigo TE40 indicare il totale degli importi di colonna 5.

Rigo TE41 indicare il totale degli importi di colonna 6.

Rigo TE42 indicare la differenza tra il rigo TE40 e il rigo TE41.

Rigo TE43 indicare la somma dei rigi TC7 (imposta a credito) dei moduli allegati al presente prospetto, relativi alle società in possesso dei requisiti di cui all'art. 30.

SEZIONE 3

Rimborso e/o compensazione

Rigo TE50 indicare l'importo che si intende chiedere a rimborso.

Rigo TE51 indicare l'importo che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24. Si evidenzia che l'utilizzo in compensazione del credito IVA infrannuale è consentito, in linea generale, solo dopo la presentazione dell'istanza da cui lo stesso emerge. Inoltre, il superamento del limite di 5.000 euro annui, limite modificato dall'articolo 8, comma 18, del decreto legge 2 marzo 2012, n. 16, riferito all'ammontare complessivo dei crediti trimestrali maturati nell'anno d'imposta, comporta l'obbligo di utilizzare in compensazione i predetti crediti a partire dal sedici del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza.

Per approfondimenti e chiarimenti, vedi il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2009 e le circolari n. 57 del 23 dicembre 2009 e n. 1 del 15 gennaio 2010.

Si evidenzia che in ogni caso la somma degli importi indicati nei rigi TE50 e TE51 non può essere superiore al minore tra i valori indicati ai rigi TE42 e TE43.

Nel caso in cui per una o più società partecipanti alla liquidazione dell'IVA di gruppo ricorra il presupposto previsto dall'art. 30, terzo comma, lett. c), il credito chiesto a rimborso o utilizzato in compensazione relativo ai predetti soggetti non deve essere superiore all'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre.



MODELLO IVA TR RICHIESTA DI RIMBORSO O UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA TRIMESTRALE

Informativa sul trattamento dei dati personali
(art. 13 D.lgs. n.196/2003)

Con questa informativa l’Agenzia delle Entrate spiega come utilizza i dati raccolti e quali sono i diritti riconosciuti al cittadino. Infatti, il D.lgs. n.196/2003, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, prevede un sistema di garanzie a tutela dei trattamenti che vengono effettuati sui dati personali.

Finalità del trattamento

I dati da Lei forniti con questo modello verranno trattati esclusivamente dall’Agenzia delle Entrate per poter effettuare l’erogazione dei rimborsi o per permettere l’utilizzo in compensazione del credito trimestrale IVA.

Conferimento dati

I dati richiesti devono essere forniti obbligatoriamente al fine di potersi avvalere degli effetti delle disposizioni in materia di rimborsi e di compensazioni di eccedenze di crediti IVA in relazione a periodi inferiori all’anno. L’indicazione di dati non veritieri può far incorrere in sanzioni amministrative, o in alcuni casi, penali. L’indicazione del numero di telefono o cellulare, del fax e dell’indirizzo di posta elettronica è facoltativa e consente di ricevere gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate informazioni e aggiornamenti su scadenze, novità, adempimenti e servizi offerti.

Modalità del trattamento

I dati acquisiti attraverso il modello di richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale verranno trattati con modalità prevalentemente informatizzate e con logiche pienamente rispondenti alle finalità da perseguire, anche mediante verifiche con altri dati in possesso dell’Agenzia delle Entrate o di altri soggetti, nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali. Il modello può essere consegnato a soggetti intermediari individuati dalla legge (centri di assistenza fiscale, associazioni di categoria e professionisti) che tratteranno i dati esclusivamente per la finalità di trasmissione del modello all’Agenzia delle Entrate.

Titolari del trattamento

L’Agenzia delle Entrate e gli intermediari, quest’ultimi per la sola attività di trasmissione, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 196/2003, assumono la qualifica di “titolare del trattamento dei dati personali” quando i dati entrano nella loro disponibilità e sotto il loro diretto controllo.

Responsabili del trattamento

Il titolare del trattamento può avvalersi di soggetti nominati “responsabili”. In particolare, l’Agenzia delle Entrate si avvale, come responsabile esterno del trattamento dei dati, della Sogei S.p.a., partner tecnologico cui è affidata la gestione del sistema informativo dell’Anagrafe tributaria. Presso l’Agenzia delle Entrate è disponibile l’elenco dei responsabili. Gli intermediari, ove si avvalgano della facoltà di nominare dei responsabili, devono renderne noti i dati identificativi agli interessati.

Diritti dell’interessato

Presso il titolare o i responsabili del trattamento, l’interessato (art. 7 del D.lgs. n. 193/2003) può accedere ai propri dati personali per verificarne l’utilizzo o, eventualmente, per correggerli, aggiornarli nei limiti previsti dalla legge, oppure per cancellarli od opporsi al loro trattamento, se trattati in violazione di legge. Tali diritti possono essere esercitati con richiesta rivolta a:
Agenzia delle Entrate, via Cristoforo Colombo 426 c/d – 00145 Roma.

Consenso

L’Agenzia delle Entrate, in quanto soggetto pubblico, non deve acquisire il consenso degli interessati per trattare i loro dati personali. Gli intermediari non devono acquisire il consenso degli interessati per il trattamento dei dati in quanto il trattamento è previsto dalla legge.

La presente informativa viene data in generale per tutti i titolari del trattamento sopra indicati.

QUADRO TA
 OPERAZIONI ATTIVE

| | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA |
|------|---|------------|------|---|---------|
| TA1 | | | 2 | | |
| TA2 | | | 4 | | |
| TA3 | | | 5 | | |
| TA4 | | | 7,3 | | |
| TA5 | Operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità dell'imposta, | | 7,5 | | |
| TA6 | distinte per aliquota o per percentuale di compensazione | | 7,65 | | |
| TA7 | | | 7,95 | | |
| TA8 | | | 8,3 | | |
| TA9 | | | 8,5 | | |
| TA10 | | | 8,8 | | |
| TA11 | | | 10 | | |
| TA12 | | | 12,3 | | |
| TA13 | | | 22 | | |
| TA20 | Operazioni imponibili effettuate senza addebito d'imposta in base a particolari disposizioni | | | | |
| TA21 | Operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 17-ter | | | | |
| TA22 | TOTALE (col. 1, somma dei righe da TA1 a TA21; col. 2, somma dei righe da TA1 a TA13) | | | | |
| TA23 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | 1 | |
| | | | | 2 | |
| TA24 | TOTALE (TA22 col. 2 ± TA23 campo 1) | | | | |
| TA30 | Operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9, operazioni assimilate nonché operazioni intracomunitarie | | | | |
| TA31 | Altre operazioni | | | | |
| TA32 | TOTALE (somma dei righe TA22 col. 1, TA30 e TA31) | | | | |
| TA33 | Cessioni di beni ammortizzabili imponibili | | | | |

QUADRO TB
 OPERAZIONI PASSIVE

| | 1 | IMPONIBILE | % | 2 | IMPOSTA |
|------|---|------------|------|---|---------|
| TB1 | | | 2 | | |
| TB2 | | | 4 | | |
| TB3 | | | 5 | | |
| TB4 | | | 7,3 | | |
| TB5 | Acquisti e importazioni imponibili per i quali è stato esercitato il diritto alla | | 7,5 | | |
| TB6 | detrazione, distinti per aliquota d'imposta o per percentuale di compensazione | | 7,65 | | |
| TB7 | | | 7,95 | | |
| TB8 | | | 8,3 | | |
| TB9 | | | 8,5 | | |
| TB10 | | | 8,8 | | |
| TB11 | | | 10 | | |
| TB12 | | | 12,3 | | |
| TB13 | | | 22 | | |
| TB20 | TOTALE (somma dei righe da TB1 a TB13) | | | | |
| TB21 | Variazioni e arrotondamenti d'imposta (indicare con il segno +/-) | | | 1 | |
| | | | | 2 | |
| TB22 | TOTALE (TB20 col. 2 ± TB21 campo 1) | | | | |
| TB30 | Acquisti e importazioni imponibili per i quali non è ammessa la detrazione dell'imposta | | | | |
| TB31 | Percentuale di detrazione | | | | % |
| TB32 | IMPOSTA AMMESSA IN DETRAZIONE | | | | |
| TB33 | Acquisti di beni ammortizzabili imponibili | | | | |

QUADRO TC
 DETERMINAZIONE
 DEL CREDITO

| | 1 | DEBITI | CREDITI |
|-----|--|--------|---------|
| TC1 | IVA sulle operazioni imponibili (da rigo TA24) | | |
| TC2 | IVA dovuta per particolari tipologie di operazioni dal cessionario o committente | | |
| TC3 | IVA a debito (somma dei righe TC1 e TC2) | | 2 |
| TC4 | IVA ammessa in detrazione (da rigo TB32) | | |
| TC5 | IVA detraibile da parte dei produttori agricoli (art. 34, comma 9) | | |
| TC6 | IVA detraibile (somma dei righe TC4 e TC5) | | |
| TC7 | IMPOSTA A CREDITO (rigo TC6 - rigo TC3) | | |

| | | | | | | |
|---|------------|----------------------------------|--|---|--|---|
| QUADRO TD SEZ. 1 Sussistenza dei presupposti | TD1 | ALIQUOTA MEDIA | Aliquota media operazioni attive ¹ maggiorata del 10% | % | Aliquota media operazioni passive ² | % |
| | TD2 | OPERAZIONI NON IMPONIBILI | | | Percentuale delle operazioni effettuate | % |
| | TD3 | BENI AMMORTIZZABILI | | | | |
| | TD4 | SOGGETTI NON RESIDENTI | | | | |
| | TD5 | OPERAZIONI NON SOGGETTE | | | | |

| | | | |
|--|------------|---|--|
| SEZ. 2 Rimborso e/o compensazione | TD6 | IMPORTO DI CUI SI CHIEDE IL RIMBORSO | |
| | TD7 | IMPORTO DA UTILIZZARE IN COMPENSAZIONE | |

| | | | |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------|
| SEZ. 3 Erogazione rimborso | Erogazione prioritaria ¹ | Imposta relativa alle operazioni di cui all'articolo 17-ter ² | Esonero garanzia ³ |
|---|-------------------------------------|--|-------------------------------|

Attestazione condizioni patrimoniali e versamento contributi

Il sottoscritto dichiara, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che sussistono le seguenti condizioni previste dall'articolo 38-bis, terzo comma, lettere a), b) e c):

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili non si è ridotta, rispetto alle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute nell'anno precedente la richiesta azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

Il sottoscritto dichiara di essere consapevole delle responsabilità anche penali derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

FIRMA

Visto di conformità

| | | | | |
|------------|--|--|---|--|
| TD8 | Codice fiscale del responsabile del C.A.F. | | Codice fiscale del C.A.F. | |
| | Codice fiscale del professionista | | Si rilascia il visto di conformità ai sensi dell'art. 35 del d.lgs. n. 241/1997 | FIRMA DEL RESPONSABILE DEL C.A.F. O DEL PROFESSIONISTA |

Sottoscrizione organo di controllo

| | | | | |
|----------|----------------|--|-------|--|
| Soggetto | Codice fiscale | | FIRMA | |
| Soggetto | Codice fiscale | | FIRMA | |
| Soggetto | Codice fiscale | | FIRMA | |
| Soggetto | Codice fiscale | | FIRMA | |
| Soggetto | Codice fiscale | | FIRMA | |

| | | | | | |
|---|------------|---|--|-----------------------|--|
| SEZ. 4 Ente o società partecipante all'IVA di gruppo | TD9 | Partita IVA del soggetto in possesso dei requisiti per la richiesta di rimborso o per la compensazione ¹ | | Rimborso ² | |
|---|------------|---|--|-----------------------|--|

